


PARERE

N.ro 54/10^A

3^A COMM. CONSILIARE



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 25577 del 10.09.2019

Classificazione 01:15.01

Deliberazione n. 423 della seduta del 09 SET. 2019

Oggetto: Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: L'Assessore
Dott.ssa Angela Robbe

Relatore (se diverso dal proponente): Il Dirigente Generale

Dirigente/i Generale/i: DOTT. ROBERTO COSENTINO

Dirigente/i Settore/i: DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa Rosalba BARONE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 9 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- l'art. 8, comma 5, della L. 328/2000 disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art.3 del D.Lgs. 112/1998;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- il diritto all'assistenza sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione viene completamente regionalizzato e compete alla Regione, in via esclusiva la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

CONSIDERATO:

- che con Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- che la Legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. all'art. 2 comma 2, specifica che *"per funzioni e compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia"*;
- che la Legge regionale n.23/2003 e s.m.i., all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- che la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

VISTO l'art. 13, comma 2 lettere b) e c) della n.23/2003 e s.m.i. che assegna ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.328/2000, gli Enti Pubblici devono promuovere azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa per l'erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, fino a raccogliere il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, nonché a sostegno della programmazione e della gestione dei Servizi Sociali, ha istituito il "**Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria**" (SISRC), il quale consentirà di raggiungere la massima trasparenza lungo tutto l'arco dei Servizi Sociali;

CONSIDERATO che il Regolamento n. 17 approvato con DGR 449/2016 e s.m.i. è stato annullato a seguito delle pronunce del TAR per la Calabria, Sezione I, n. 231/2017 e n. 328/2017 e dell'Ordinanza del Consiglio di Stato- sezione III- n. 3139 del 5 luglio 2018;

PRESO ATTO che tutte le Strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento, allegato alla presente Deliberazione, ovvero entro e non oltre il **31 dicembre 2020** per quanto attiene ai requisiti professionali, funzionali e ai requisiti strutturali;

RITENUTO opportuno precisare che le Strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali non devono avere in organico figure professionali sanitarie e pertanto devono interrompere eventuali servizi di natura sociosanitaria, in quanto le strutture socio assistenziali non possono erogare servizi sanitari;

RITENUTO di specificare che:

- le strutture residenziali autorizzate con la definizione di "**Centri socio riabilitativi**", sono ritenute assimilate alle "Comunità alloggio per persone con disabilità";
- le strutture semiresidenziali autorizzate con la definizione di "**Centri socio riabilitativi**", sono ritenute assimilate ai "Centri diurni per persone con disabilità";

PRESO ATTO della necessità di erogare direttamente da parte della Regione, le risorse destinate alla copertura dei servizi forniti dalle strutture socio assistenziali per il periodo dal **1° gennaio 2019** al **31 dicembre 2019**, in considerazione delle difficoltà organizzative espresse dai Comuni capo Ambito con possibili ripercussioni sulle strutture e sulla stessa utenza;

RILEVATA la necessità di definire il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i.;

VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- **REGOLAMENTO "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIO ASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ";**
- **"REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DISSIONI" Allegato "A" al Regolamento;**
- **TIPOLOGIE STRUTTURE - RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO Allegato "1";**

CONSIDERATO che l'art. 4, commi 1, 2 e 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso il finanziamento plurimo, cui concorrono gli Enti locali, le Regioni e lo Stato;

VISTA la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "**Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali**" con la quale è stata modificata l'individuazione degli ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore a regime della riforma comporterà un aumento dell'occupazione nelle varie qualifiche professionali, che in atto operano, molto spesso, anche in regime di volontariato;

RITENUTO opportuno precisare che, al fine del riequilibrio territoriale delle prestazioni, la quota finanziaria trasferita ai Comuni capo Ambito Territoriale a valere sul Fondo Nazionale e Regionale delle Politiche Sociali sarà calcolata sulla base del fabbisogno ad oggi rilevato;

RITENUTO che per la copertura dei servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurne è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di € **43.210.781,09** per l'anno 2019, secondo le voci di entrata che di seguito vengono indicate:

- euro **15.400.000,00** a valere sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali, finanziato ai sensi della legge regionale n. 23/2003 e allocato ai Capitoli **U433110301** e **U433110302** dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli esercizi 2019-2021;
- euro **16.210.781,09** quale quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali Annualità 2019 attribuito alla Regione Calabria per un importo complessivo di euro 16.374.155,24, come da bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 allocato al capitolo **U0433110501** dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di euro **163.374,15**, pari all'1% della quota ripartita per la Regione Calabria, è destinata alla realizzazione di progetti sperimentali, per come indicato nel Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU;
- euro **5.000.000,00** quale quota parte del Fondo per le Non Autosufficienza relativo alla annualità 2016, assegnato dallo Stato per l'importo di euro **13.806.000,00** (DPCM del 30/11/2016 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2016* G.U. 280/2016), ed allocate al capitolo **U6201052101** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le non Autosufficienza annualità 2016, attribuita alla Regione e pari ad euro **8.806.000,00**, verrà trasferita nella misura di euro **5.520.000,00** alle ASP per la parte relativa alle gravissime disabilità, e nella misura di euro **3.286.000,00** verrà trasferita direttamente agli Ambiti Territoriali per la programmazione specifica di Ambito;
- euro **6.600.000,00** corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture;

PRESO ATTO che la copertura massimale, per gli anni successivi al 2019 è garantita dalle voci di entrata per come di seguito specificato:

n	Riferimento normativo nazionale o regionale	Importo		
		2019	2020	2021
1	Fondo regionale per le politiche sociali	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
2	Fondo Nazionale per le politiche sociali	16.210.781,09	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Quota parte del Fondo per le Non autosufficienza	5.000.000,00 (FNA 2016)	5.000.000,00 (FNA 2017)	5.000.000,00 (FNA 2018)
4	Compartecipazione a carico degli Utenti	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00

Sotto tale profilo si evidenzia quanto segue:

- la quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali negli anni successivi al 2019, trova copertura finanziaria attraverso lo stanziamento allocato sul bilancio dello Stato di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, (tabella 4 Decreto MEF 31 Dicembre 2018) che prevede un importo complessivo per tutte le Regioni, non ancora ripartito, di € **400,9** milioni per gli anni 2019-2021;
- la quota parte del FNA, relativo all'anno 2017, pari ad euro **15.426.000,00** (DPCM del 27/11/2017 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2017* G.U. 33/2018), è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2020; la quota parte

del FNA, relativo all'anno 2018, pari ad euro **15.607.480,00** (DPCM del 11/02/2019 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2018* G.U. 35/2019 e G.U. 50/2019) è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2021.

- le somme su indicate risultano allocate al capitolo **U6201052101** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021;
- la somma di euro **6.600.000,00** corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture, per come certificato per l'anno 2017 dal Settore Competente, è utilizzata anche per il biennio successivo per singola annualità. Qualora venisse meno, in toto o in parte, la compartecipazione da parte degli utenti che usufruiscono dei servizi in capo alle strutture socio-assistenziali presenti negli Ambiti Territoriali, la stessa è posta a carico degli Ambiti medesimi, senza alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO che nel caso di, eventuali, minori assegnazioni da parte dello Stato sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e sul Fondo per le Non-Autosufficienza anche negli gli anni successivi al 2019, non prevedibili e tali da non poter garantire la totale copertura finanziaria della spesa di cui alla presente delibera, la Regione adotterà i provvedimenti necessari al fine del riequilibrio finanziario, anche mediante il reperimento di risorse a carico del bilancio regionale e/o la riduzione dei servizi, l'aumento della compartecipazione dei Comuni, l'aumento della compartecipazione degli Utenti;

PRESO ATTO che la copertura massima per i servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurna è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di €. **43.210.781,09** da trasferire ai comuni Capo Ambito, e che gli stessi in fase di programmazione dei Piani di Zona nel rispetto delle linee guida dei rispettivi fondi Nazionali e Regionali, possono prevedere l'utilizzo delle somme a loro assegnate per interventi e servizi sociali e aree assistenziali.

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il - Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019) relativo alla ripartizione del *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019*, prevede l'erogazione delle annualità successive spettanti alle Regioni subordinandola alla rendicontazione di almeno il 75% delle somme già erogate, si rende necessario che gli Ambiti Territoriali rendicontino le somme trasferite dalla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

VISTE

- Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 – Legge di stabilità regionale 2019;
- Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;
- DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

RITENUTO necessario trasferire ai Comuni capofila le risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali, che relativamente all'anno 2020 saranno trasferite secondo le modalità e la tempistica indicate nel regolamento allegato alla presente Delibera;

RITENUTO opportuno riservare alla competenza regionale le attività connesse al censimento dei Centri antiviolenza sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome" Intesa relativa ai Requisiti Minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio prevista dall'art. 4, co 4, D.P.C.M. del 24 Luglio 2014, approvata il 27 Novembre 2014";

RILEVATO

- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n. 10439 del 25 settembre 2018, come modificato con D.D.G. n. 525 del 22 gennaio 2019, è stata costituita la "**Consulta delle Autonomie Locali**", composta dai 32 Sindaci dei Comuni capo fila degli Ambiti territoriali della regione Calabria e dal rappresentante dell'U.P.I. Unione Province d'Italia;
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n. 3321 del 18 marzo 2019, è stata costituita la "**Consulta del Terzo Settore**", costituita composta da 25 componenti di cui n. 8 designati dal Forum del Terzo Settore e n. 17 individuati mediante Avviso Pubblico;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 26 aprile 2019, in attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 29 della Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23, come modificati con Legge Regionale 3 agosto 2018, n. 26, è stata costituita la "**Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale**" composta dall'Assessore al Lavoro e Welfare, con le funzioni di Presidente, dalla "Consulta delle Autonomie Locali" e dalla "Consulta del Terzo Settore";

RILEVATO che prima la "*Consulta delle Autonomie Locali*" e la "*Consulta del Terzo Settore*" in sede istruttoria e la "*Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale*" nella seduta del 19 luglio 2019 hanno esaminato esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole al Regolamento, ed all'allegato "1", richiedendone alcune modifiche, per come riportato nel verbale della seduta del 19 luglio 2019, in atti presso il Settore competente, e da quest'ultimo stesso valutate ed accolte, e che con il presente atto vengono recepite ed approvate;

VISTO il parere espresso dal Settore "Ufficio Legislativo" del Segretariato Generale nota Prot. n. 301618 del 30/08/2019, di cui si sono accolte le osservazioni;

RITENUTO comunque di dovere introdurre nell'approvando REGOLAMENTO "*PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ*" con relativo allegato "A" al presente **Regolamento** "*REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DIMISSIONI*", la previsione che "Tutte le strutture che alla data del 30 ottobre 2019 sono titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate accreditate provvisoriamente, su presentazione domanda corredata di autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi" e ciò sul presupposto che tale tipologia di strutture operano da tempo nell'ambito del territorio regionale, assicurando prestazioni e servizi all'utenza, previa controllo della Regione attraverso l'attività di rendicontazione. L'erogazione dei servizi precitati potrà ricevere una migliore sinergia con il sistema pubblico delle politiche sociali regionali attraverso la concessione dell'accreditamento, seppur in via provvisoria, che rimane comunque sottoposta a verifica da parte dell'amministrazione pubblica.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché

la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponenti attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio regionale corrente delle Politiche Sociali **U433110301, U433110302, U433110501, U6201052101**;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare, Savina Angela Antonietta Robbe a voti unanimi,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il REGOLAMENTO "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ" con relativo allegato "A" al presente Regolamento "REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DISSIONI";

- **DI APPROVARE** le "TIPOLOGIE STRUTTURE- RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO", per come integrate secondo i criteri indicati dalla "Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale" nella seduta del 19 luglio 2019, di cui all'**Allegato "1"**;

- **DI STABILIRE** che tutte le Strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento, allegato alla presente Deliberazione, ovvero entro e non oltre il **31 dicembre 2020** per quanto attiene ai requisiti professionali, funzionali e ai requisiti strutturali;

- **DI STABILIRE** che le Strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali non devono avere in organico figure professionali sanitarie e pertanto devono interrompere eventuali servizi di natura sociosanitaria, in quanto le strutture socioassistenziali non possono erogare servizi sanitari;

- **DI STABILIRE** che le strutture residenziali autorizzate con la definizione di "**Centri socio riabilitativi**", sono ritenute assimilate alle "Comunità alloggio per persone con disabilità";

- **DI STABILIRE** che le Strutture semiresidenziali autorizzate con la definizione di "**Centri socio riabilitativi**", sono ritenute assimilate ai "Centri diurni per persone con disabilità";

- **DI PRENDERE ATTO** che, per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nell'erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, e verificare il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, ha istituito il "**Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria**" (SISRC);

- **DI PRECISARE** che al fine del riequilibrio territoriale delle prestazioni, la quota finanziaria trasferita ai Comuni capo Ambito a valere sul Fondo Nazionale e Regionale delle Politiche Sociali sarà calcolata sulla base del fabbisogno ad oggi rilevato;

- **DI DEMANDARE** al Dipartimento 7 – Lavoro, Formazione e Politiche Sociali- gli adempimenti e i relativi atti consequenziali relativi al presente provvedimento;

- **DI EROGARE** direttamente da parte della Regione, le risorse destinate alla copertura dei servizi forniti dalle strutture socio assistenziali per il periodo dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**, in considerazione delle difficoltà organizzative espresse dai Comuni capo Ambito con possibili ripercussioni sulle strutture e sulla stessa utenza;

- **DI DEFINIRE** il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i.;

- **DI PRECISARE:**

- **CHE** per la copertura dei servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurne è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di € **43.210.781,09** per l'anno 2019, secondo le voci di entrata che di seguito vengono indicate:
 - euro **15.400.000,00** a valere sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali, finanziato ai sensi della legge regionale n. 23/2003 e allocato ai Capitoli **U433110301** e **U433110302** dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli esercizi 2019-2021;
 - euro **16.210.781,09** quale quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali Annualità 2019 attribuito alla Regione Calabria per un importo complessivo di euro 16.374.155,24, come da bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 allocato al capitolo **U0433110501** dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di euro **163.374,15**, pari all'1% della quota ripartita per la Regione Calabria, è destinata alla realizzazione di progetti sperimentali, per come indicato nel Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU;
 - euro **5.000.000,00** quale quota parte del Fondo per le Non Autosufficienza relativo alla annualità 2016, assegnato dallo Stato per l'importo di euro **13.806.000,00** (DPCM del 30/11/2016 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2016* G.U. 280/2016), ed allocate al capitolo **U6201052101** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le non Autosufficienza annualità 2016, attribuita alla Regione e pari ad euro **8.806.000,00**, verrà trasferita nella misura di euro **5.520.000,00** alle ASP per la parte relativa alle gravissime disabilità, e nella misura di euro **3.286.000,00** verrà trasferita direttamente agli Ambiti Territoriali per la programmazione specifica di Ambito;
 - euro **6.600.000,00** corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture;
- **CHE** la copertura massimale, per gli anni successivi al 2019 è garantita dalle voci di entrata per come di seguito specificato:

n	Riferimento normativo nazionale o regionale	Importo		
		2019	2020	2021
1	Fondo regionale per le politiche sociali	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
2	Fondo Nazionale per le politiche sociali	16.210.781,09	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Quota parte del Fondo per le Non autosufficienza	5.000.000,00 (FNA 2016)	5.000.000,00 (FNA 2017)	5.000.000,00 (FNA 2018)
4	Compartecipazione a carico degli Utenti	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00

- la quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali negli anni successivi al 2019, trova copertura finanziaria attraverso lo stanziamento allocato sul bilancio dello Stato di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, (tabella 4 Decreto MEF 31 Dicembre 2018) che prevede un importo complessivo per tutte le Regioni, non ancora ripartito, di € **400,9** milioni per gli anni 2019-2021;
- la quota parte del FNA, relativo all'anno 2017, pari ad euro **15.426.000,00** (DPCM del 27/11/2017 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2017* G.U. 33/2018), è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2020; la quota parte del FNA, relativo all'anno 2018, pari ad euro **15.607.480,00** (DPCM del 11/02/2019 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2018* G.U. 35/2019 e G.U. 50/2019) è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2021.
- le somme su indicate risultano allocate al capitolo **U6201052101** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021;

-la somma di euro **6.600.000,00** corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture, per come certificato per l'anno 2017 dal Settore Competente, è utilizzata anche per il biennio successivo per singola annualità. Qualora venisse meno, in toto o in parte, la compartecipazione da parte degli utenti che usufruiscono dei servizi in capo alle strutture socio-assistenziali presenti negli Ambiti Territoriali, la stessa è posta a carico degli Ambiti medesimi, senza alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale;

- **CHE** nel caso di, eventuali, minori assegnazioni da parte dello Stato sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e sul Fondo per le Non-Autosufficienza anche negli anni successivi al 2019, non prevedibili e tali da non poter garantire la totale copertura finanziaria della spesa di cui alla presente delibera, la Regione adotterà i provvedimenti necessari al fine del riequilibrio finanziario, anche mediante il reperimento di risorse a carico del bilancio regionale e/o la riduzione dei servizi, l'aumento della compartecipazione dei Comuni, l'aumento della compartecipazione degli Utenti;
- **CHE** nel rispetto delle previsioni del Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il - Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019) relativo alla ripartizione del *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019*, l'erogazione delle annualità successive spettanti alle Regioni rimangono subordinata alla rendicontazione di almeno il 75% delle somme già erogate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- **CHE** relativamente all'anno 2020 saranno trasferite ai Comuni capo Ambito le risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali, secondo le modalità e la tempistica indicate nel Regolamento allegato alla presente Delibera;
- **DI RISERVARE** alla competenza regionale le attività connesse al censimento dei Centri antiviolenza sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome" Intesa relativa ai Requisiti Minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio prevista dall'art. 4, co 4, D.P.C.M. del 24 Luglio 2014, approvata il 27 Novembre 2014";
- **DI TRASMETTERE** la presente delibera al Consiglio Regionale per il parere previsto dal combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7, della Legge Regionale n. 23/2003;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Enrico Antonio Apitella


IL PRESIDENTE

Il Presidente
Mario Mirabassi

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10 SET. 2019 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Allegato alla DGR n 423 del 09 SET. 2019



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO

**“PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E
VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI
DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ”**

1

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

CAPO I – Principi generali

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 -Finalità

Art. 3 -Soggetti e attori dell'offerta di servizi

Art. 4 – Strumenti

CAPO II – Abilitazione all'erogazione dei servizi

Art. 5 – Obblighi

Art. 6 – Titoli abilitativi

Art. 7 - Funzioni dei Comuni

Art. 8 – Funzioni della Regione

Art. 9 – Requisiti

CAPO III –Requisiti minimi per l'autorizzazione all'erogazione dei servizi

Art. 10 – Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

Art. 11 -Autorizzazione per l'erogazione dei servizi

CAPO IV – Requisiti minimi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

Art. 12 - Requisiti minimi

Art. 13 -Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

Art 14 -Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

CAPO V – Attività di vigilanza e controllo

Art. 15 - Vigilanza e controllo

Art. 16 – Sospensione, revoca ed ordine di cessazione dell'attività

Art. 17 – Intervento Sostitutivo

CAPO VI -Accreditamento

Art. 18 - Accreditamento istituzionale

Art. 19 - Procedure per l'accREDITAMENTO

Art. 20 - Requisiti per l'accREDITAMENTO

CAPO VII – Variazioni soggettive

Art. 21 – Esclusività soggettiva delle prestazioni

Art. 22 – Cessione autorizzazione e accreditamento

Capo VIII – Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.

Art. 23 – Modalità di erogazione dei servizi sociali

TITOLO II - ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI

CAPO I – Albo regionale

Art. 24 – Iscrizione all'Albo regionale

Art. 25 -Sezioni e pubblicazione dell'Albo regionale

Art. 26 -Cancellazione dall'Albo regionale

TITOLO III – PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

CAPO I – RISORSE FINANZIARIE

Art. 27 – Finanziamento degli interventi e dei servizi sociali

CAPO II – Struttura Organizzativa degli Ambiti Territoriali

Art. 28 – Formalizzazione delle aggregazioni di Comuni

Art. 29 – L'Ufficio di Piano

TITOLO IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Regime transitorio

Art. 30 - Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali

Art. 31 – Erogazione Buoni Servizio

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO

CAPO I
Principi generali

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:
- a) "**Piano di Zona**": lo strumento di pianificazione locale dei servizi sociali e socio sanitari integrati, da definire secondo le indicazioni del piano regionale;
 - b) "**Comune capo Ambito**": il Comune individuato dalla Regione quale referente dell'ambito territoriale rappresentativo di più Comuni associati che, ai sensi dell'art.17 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., hanno formalizzato la propria aggregazione e lo hanno delegato per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.13 della stessa legge;
 - c) "**Ambito Territoriale**": aggregazione di Comuni, individuata ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, a cui è destinata una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla legge regionale n.23/2003;
 - d) "**Ufficio di Piano**": struttura tecnica intercomunale a supporto della programmazione sociale di ambito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.;
 - e) "**Struttura socio-assistenziale**": presidio di accoglienza residenziale o diurna (semi-residenziale), destinato a persone che necessitano di tutela e di interventi appropriati di varia natura (educativi, assistenziali), non assistibili a domicilio;
 - f) "**Struttura a ciclo semi-residenziale**": ha lo scopo di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue dell'assistito, al fine di consentirne la permanenza al proprio domicilio e, contemporaneamente, offrendo un importante sostegno al nucleo familiare;
 - g) "**Struttura a ciclo residenziale**": si rivolge a cittadini autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e si configura in strutture residenziali con differenti livelli di specializzazione. La struttura residenziale offre servizi di assistenza riabilitativa e alberghiera, erogati in base alla specifica natura di bisogno assistenziale rilevato per l'utente;
 - h) "**Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità**": servizi ed interventi decentrati sul territorio con la duplice funzione sia di promuovere il benessere e l'autonomia dei cittadini, sia di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita;
 - i) "**Struttura socio-assistenziale extra regionale**": presidio di accoglienza residenziale fuori dell'ambito regionale, destinato a minori cui l'Autorità Giudiziaria ha imposto una limitazione territoriale e per i casi in cui vi è l'assoluta e documentata mancanza, nella Regione Calabria, di strutture idonee a soddisfare i bisogni espressi dal minore.

Art. 2 – Finalità

1. La Regione Calabria, in applicazione della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 4 della legge regionale 19/2001, intende con il presente regolamento stabilire criteri e modalità per l'autorizzazione, l'accREDITamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica e privata, al fine di programmare, favorire e supportare i processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel territorio regionale e alla relativa pianificazione da parte degli enti di cui all'art. 17 della predetta legge regionale n. 23/2003 , con lo scopo di garantire carattere universalistico del sistema integrato dei servizi sociali, secondo quanto previsto dagli art 2 e 3 della Costituzione.
2. I processi di cui al comma 1 sono finalizzati:
- a) alla definizione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi socio assistenziali sia a gestione pubblica che dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., che erogano servizi socio assistenziali a ciclo residenziale, semiresidenziale, domiciliare;
 - b) alla definizione dei requisiti di qualità per il miglioramento degli interventi e delle prestazioni socio assistenziali;
 - c) alla definizione di criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi e delle prestazioni oggetto del presente regolamento;
 - d) a garantire ai cittadini la qualità uniforme delle prestazioni mediante l'inserimento all'albo regionale.

Art. 3 – Soggetti e attori dell'offerta di servizi

1. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella

progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 4 – Strumenti

1. Alla pianificazione dei servizi e degli interventi si provvede attraverso l'elaborazione dei piani di zona, di cui all'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e all'art. 20 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. da parte degli ambiti territoriali di cui all'art.17 della stessa legge regionale.
2. La Conferenza dei Sindaci dei comuni associati a ciascun ambito territoriale individua e propone alla Regione la nomina del Comune Capo Ambito, delegato per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.13 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.
3. La programmazione, attuazione e controllo dei piani di zona è realizzata attraverso l'ufficio di piano, che ha sede presso il Comune Capo Ambito o presso una sede distaccata di questo.

CAPO II

Abilitazione all'erogazione dei servizi

Art. 5 – Obblighi

1. I soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Calabria, devono dotarsi dei titoli abilitativi di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento nonché dalla normativa vigente per quanto non in esso previsto.

Art. 6 -Titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi di cui devono dotarsi i soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Calabria, sono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale.
2. L'autorizzazione al funzionamento è il provvedimento che consente ai soggetti pubblici e privati, di cui al presente regolamento, di esercitare le proprie attività. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata in conformità ai criteri e requisiti fissati dal presente regolamento.
3. L'accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per instaurare con la pubblica amministrazione rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni.

Art. 7 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.
2. A norma dell'art. 13, comma 2, lett. c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata.
3. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali anche mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio – assistenziali presso soggetti autorizzati e accreditati, al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione, o reintegrazione, sociale dei soggetti beneficiari.

Art. 8 - Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano i compiti di cui all'art.8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché quelli di cui all'art. 9, comma 1, e all'art.11 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., ed in particolare le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica dell'attuazione degli interventi sociali di cui all'art. 9, comma 1, legge regionale n.23/2003 e s.m.i., nonché i poteri sostitutivi di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 11 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i..

Art. 9 - Requisiti

1. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 6 i servizi territoriali e le strutture socioassistenziali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

CAPO III

Requisiti minimi per l'autorizzazione all'erogazione dei servizi

Art. 10 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti, nonché quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000, che sono rivolti a:
 - a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
 - b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 - c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 - d) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento e all'erogazione dei servizi territoriali, i soggetti pubblici e privati devono:
 - a) garantire la presenza di figure professionali in relazione alle caratteristiche alla tipologia dei servizi da erogare ed ai bisogni dell'utenza;
 - b) garantire la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
 - c) garantire la disponibilità di spazi destinati alle funzioni amministrative, all'attività di coordinamento, di ricevimento dell'utenza e per la formazione del personale;
 - d) adottare la Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 8.11.2000, n. 328, e dall'art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., con indicazione dei servizi erogati e delle eventuali tariffe praticate;
 - e) adottare un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza;
 - f) aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi compatibile con la tipologia del servizio erogato;
 - g) essere una organizzazione legalmente costituita ed essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa Comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da erogare ovvero essere iscritta al R.E.A. (Repertorio Notizie Economiche e Amministrative), con esclusione degli organismi per i quali tale iscrizione non è prevista o non è obbligatoria;
 - h) possedere tutti gli altri requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Autorizzazione per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, e comunica il relativo provvedimento all'ufficio regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione.
2. Sulla base della tipologia del servizio da attivare, il Comune capo Ambito richiede la garanzia della presenza delle figure professionali, degli strumenti e degli immobili, necessari per la fornitura delle prestazioni.
3. Il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture nonché dell'ufficio di piano di cui all'art. 29, effettua tutti gli atti istruttori ritenuti necessari al fine di verificare il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, avvalendosi nella fase di sopralluogo di una Commissione composta da un numero di componenti pari a tre, di cui uno dell'area tecnica.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
 - a) la denominazione;
 - b) la tipologia di servizi da erogare;
 - c) i destinatari;
 - d) l'ubicazione;
 - e) la capacità massima di presa in carico degli utenti;
 - f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare qualora ente pubblico, se diverso dal primo, nonché il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale ed operativa.

CAPO IV

Requisiti minimi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

Art. 12 - Requisiti minimi

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, all'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più strutture residenziali e semiresidenziali. Gli ambienti utilizzati dagli ospiti di una struttura residenziale o semiresidenziale devono insistere in un unico immobile, ovvero essere tra loro collegati strutturalmente.
2. L'amministrazione competente può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura nel medesimo edificio, se

sussistono tutte le seguenti condizioni:

- a. devono risultare funzionalmente autonome e indipendenti, salvo i servizi di predisposizione dei pasti;
- b. non deve esservi compresenza, all'interno del medesimo edificio, di strutture o servizi destinati a minori o donne in difficoltà con altre tipologie di utenza. Le strutture già esistenti ed autorizzate di cui sia documentato il funzionamento antecedentemente alla emanazione del presente regolamento, non in regola con le disposizioni che precedono, purché dispongano di spazi completamente autonomi e indipendenti e di servizi compatibili in termini di sicurezza ed opportunità, devono adeguarsi entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

1. Le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della legge n. 328 del 2000, e dell'Allegato A parte integrante del presente Regolamento:
 - a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
 - b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
 - c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.
 - d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
 - e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;
 - f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
 - g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, i soggetti pubblici e privati che intendono gestire le strutture socioassistenziali devono:
 - a) essere una organizzazione legalmente costituita ed essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa Comunitaria) per attività o oggetto sociale inerente al servizio da erogare, ovvero essere iscritta al R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), con esclusione degli organismi per i quali tale iscrizione non è prevista o non è obbligatoria;
 - b) essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non essere stati destinatari, negli ultimi cinque anni, di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa ad esso correlata, né avere in corso relative pendenze;
 - c) aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi compatibile con la tipologia della struttura di cui al presente regolamento;
 - d) assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dal presente regolamento; tale soggetto assolve funzioni di coordinamento ed è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti da istituzioni competenti;
 - e) assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, così come indicato nel presente regolamento;
 - f) adottare la Carta dei servizi di cui all'art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., e all'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328, assicurando che nell'ambito dello svolgimento delle attività:
 - 1) siano rispettati i ritmi di vita degli ospiti e sia garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
 - 2) siano definiti progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi che indichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano delle verifiche;
 - 3) nei progetti sia prevista l'integrazione con altri servizi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale;
 - 4) i progetti siano elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscano l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine, il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative;
 - 5) sia garantita l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro;
 - g) predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati;
 - h) assicurare la coerenza dell'attività svolta rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito;

- i) adottare procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione dei documenti, diffusione, rintracciabilità);
- j) trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;
- k) osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
- l) possedere una struttura idonea ed adeguata sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dal presente regolamento;
- m) non essere stati oggetto, negli ultimi due anni, di provvedimenti sanzionatori riguardanti l'autorizzazione al funzionamento.

**Art. 14 - Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture
a ciclo residenziale e semi residenziale**

1. L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell'ambito nel cui territorio esse sono collocate.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a servizi e strutture rispetto ai cui rappresentanti legali e soggetti responsabili ricorrano cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
4. I Comuni capo Ambito si avvalgono della modulistica relativa alla domanda di autorizzazione predisposta dalla Regione Calabria e disponibile sul sito istituzionale di quest'ultima. I Comuni capo Ambito inoltre acquisiscono la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti.
5. Il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture nonché dell'ufficio di piano di cui al Titolo III, Capo II, effettua tutti gli atti istruttori necessari al fine di verificare il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
 - a) la denominazione;
 - b) la tipologia di servizi da erogare;
 - c) i destinatari;
 - d) l'ubicazione;
 - e) la capacità ricettiva massima;
 - f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare, se diverso dal primo, e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale.
7. In caso di variazione temporanea determinata da situazioni imprevedibili di uno o più requisiti autorizzativi, nella oggettiva impossibilità di una preventiva comunicazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ne dà comunicazione al Comune capo Ambito e al sindaco del Comune ove la stessa ha sede, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza, che non può superare un periodo massimo di 180 giorni. Il Comune capo Ambito, ricevuta la comunicazione, emana tempestivamente i conseguenti provvedimenti di sospensione.
8. Qualora la struttura decida di sospendere l'erogazione dei servizi resi il titolare deve darne comunicazione almeno venti giorni prima al Comune capo Ambito, al fine di garantire la continuità assistenziale dell'utenza in carico; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, in ogni caso, comporta la decadenza del titolo abilitativo e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.
9. Il Comune capo Ambito, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, trasmette all'ufficio regionale preposto alla tenuta dell'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., copia dell'atto autorizzativo rilasciato e ogni altro provvedimento successivo ad esso connesso.
10. L'inizio dell'attività socio assistenziale a seguito di Autorizzazione al funzionamento deve essere comunicata entro 24 mesi dalla data di notifica del titolo abilitativo. La mancata osservanza del termine predetto comporta l'automatica decadenza dell'Autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.

CAPO V
Attività di vigilanza e controllo

Art. 15 -Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi di cui al presente regolamento e sulle attività svolte sono esercitate dal Comune capo Ambito di riferimento e, per gli aspetti di natura sanitaria, dalle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio.
2. La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata, e, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.
3. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano al Comune capo Ambito, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti accertati in sede di rilascio dei titoli abilitativi, nonché una relazione sull'attività svolta, sulle prestazioni erogate e sulla gestione relativamente all'anno solare antecedente.

Art. 16 – Sospensione, revoca ed ordine di cessazione dell'attività

1. Il Comune capo Ambito adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione:
 - a) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
 - b) in caso di gravi violazioni della carta dei servizi;
 - c) in caso di reiterata violazione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente, nonché in caso di mancato rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
 - d) fermo restando quanto previsto all'art. 14, comma 7, in ogni caso in cui sia riscontrata la perdita o la mancanza dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato, l'autorizzazione è sempre revocata e non può essere rilasciata nuovamente al medesimo soggetto nei due anni successivi.
2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, sono constatate irregolarità non rientranti tra quelle di cui al comma 1, il Comune capo Ambito ordina immediatamente al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine massimo di novanta giorni per l'adeguamento alle stesse. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, il Comune capo Ambito dispone la revoca del titolo abilitativo.
3. Il Sindaco, qualora sia accertata nell'ambito territoriale di competenza del proprio Comune lo svolgimento di attività di cui al presente regolamento in assenza del prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione della stessa, facendone comunicazione al Comune capo Ambito, alla Regione ed agli organi di polizia giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. Qualora l'accertamento dello svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento in assenza del prescritto titolo abilitativo sia effettuato direttamente dagli organi di polizia giudiziaria, compete al Sindaco del Comune capo Ambito ordinare l'immediata cessazione della stessa e verificarne l'esecuzione attraverso i propri organi di polizia municipale.
5. In caso di sospensione o di revoca del titolo abilitativo ovvero di ordine di cessazione dell'attività, il Comune capo Ambito, di concerto con il Comune interessato e la Regione, individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata e accreditata, con sede in altro ambito territoriale, le spese di ricovero o del servizio saranno a carico dell'ambito territoriale di residenza degli utenti.
6. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui al presente regolamento, in un immobile diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare della struttura richiede nuova autorizzazione al Comune capo Ambito dell'ambito territoriale competente. Quest'ultimo, se verifica che l'urgenza del trasferimento sia dovuta ad eventi imprevedibili, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, previo sopralluogo, rilascia entro quindici giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento. Il Comune capo Ambito rilascia l'autorizzazione definitiva, nei quarantacinque giorni successivi, a seguito della verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento.
7. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono essere comunicati, nei tre giorni successivi all'adozione, all'ufficio regionale preposto alla tenuta dell'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.

Art. 17 – Intervento sostitutivo

1. In presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite al Comune capo Ambito, la Regione attua i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328/2000, e dall'articolo 11 comma 1, lettera o), della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.

CAPO VI Accreditamento

Art. 18 - Accreditamento istituzionale

1. L'accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per la stipula di accordi/contratti con la pubblica amministrazione per l'erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.
2. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.
3. I soggetti pubblici che intendono acquistare prestazioni dai soggetti accreditati stipulano annualmente con essi appositi accordi/contratti che ne disciplinano i rapporti giuridici, secondo il fabbisogno, le disponibilità finanziarie ed i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale. In mancanza della stipula degli accordi/contratti non potranno essere erogati finanziamenti pubblici.
4. Possono essere accreditati i servizi e le strutture in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6 e i cui soggetti gestori pubblici e privati risultano iscritti all'Albo regionale, di cui al Titolo II del presente regolamento.
5. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono attribuite al Comune capo Ambito dell'ambito territoriale di cui all'art. 17 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.
6. Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e alla verifica del fabbisogno previsto dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.

Art. 19 - Procedure per l'accreditamento

1. I servizi e le strutture socio assistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune capo Ambito dell'ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento.
2. I Comuni capo Ambito si attengono, nelle procedure di accreditamento, ai requisiti di qualità di cui all'articolo 20.
3. Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di accreditamento, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti, e comunica il relativo provvedimento all'ufficio regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione.
4. La domanda di accreditamento, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti, può essere presentata in qualsiasi momento. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione il Comune Capo Ambito deve concludere il procedimento emanando il provvedimento di accreditamento ovvero di diniego.
5. I Comuni capo Ambito possono accogliere nuove domande di accreditamento sulla base della distribuzione territoriale dei posti residenziali o semi residenziali già accreditati, e sulla base del fabbisogno così come determinato dal Piano di Zona e dalla pianificazione regionale.
6. L'accreditamento ha durata triennale dal suo rilascio e non può essere tacitamente rinnovato. Le strutture e i servizi interessati devono presentare istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza. Le verifiche per la concessione del rinnovo seguono la procedura prevista per l'accreditamento. Il procedimento di rinnovo deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'accreditamento si intende comunque prorogato sino all'emanazione del provvedimento di accoglimento o diniego da parte del Comune capo Ambito, qualora l'istanza di rinnovo sia stata prodotta nei termini suindicati.
7. I servizi e le strutture accreditate sono iscritte nell'Albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.
8. Annualmente il Comune capo Ambito, sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti iscritti all'Albo di cui al precedente comma, i posti utenti da ammettere a retta.
9. Il Comune capo Ambito verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda delle violazioni riscontrate (siano esse formali o sostanziali), e previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di revoca dall'accreditamento. I provvedimenti di sospensione o revoca dall'accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta regionale entro tre giorni dalla loro adozione per gli atti consequenziali.
10. Il Comune capo Ambito verifica annualmente la coerenza e la rispondenza della struttura, o del servizio accreditato, rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi. Il monitoraggio è effettuato attraverso gli Uffici di

Piano del Comune capo Ambito. In caso di riscontro negativo, il Comunecapo Ambito provvede ad emettere prescrizioni o provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento.

11. La revoca dell'accreditamento comporta l'automatica risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Art. 20 - Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento è disposto dall'amministrazione competente, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti, oltre a quelli per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - b) iscrizione all'Albo regionale di cui al Titolo II del presente regolamento;
 - c) adozione di procedure per la gestione separata della contabilità, di conto corrente bancario dedicato per la gestione dei flussi finanziari pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) assenza, nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di accreditamento, di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo regionale, a seguito di accertata carenza dei requisiti o per inadempienze contrattuali ad esso interamente imputabili;
 - e) trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale
 - f) non essere incorso, nel biennio precedente, nella cancellazione dall'Albo dei fornitori di beni, lavori o servizi tenuto da una pubblica amministrazione;
 - g) non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi, che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
 - h) possedere una struttura aziendale adeguata ai requisiti previsti dal presente regolamento, sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste;
 - i) non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione dei servizi e delle prestazioni;
 - j) essere in regola rispetto alla vigente normativa antimafia;
 - k) dotarsi di un piano annuale della formazione o aggiornamento del coordinatore e degli addetti di almeno venti ore con comunicazione dell'inizio dei percorsi formativi al Comune capo Ambito; nel caso in cui il Comune capo Ambito organizza formazione specifica sul servizio, le ore di formazione sono considerate ai fini del monte ore minimo di formazione; ai fini della formazione è considerata la supervisione, debitamente certificata e dimostrata, anche con la tenuta di registro interno di partecipazione;
 - l) comprovata attività da almeno dodici mesi precedenti all'istanza di accreditamento;
 - m) rispetto degli accordi di legalità, ove previsti;
 - n) certificazione di qualità rilasciata da un Ente autorizzato;
 - o) assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Gli Enti Pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate.

CAPO VII

Variazioni soggettive

Art. 21 – Esclusività soggettiva delle prestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, le attività oggetto del presente regolamento devono essere svolte direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Art. 22 – Cessione autorizzazione e accreditamento

1. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno, entro il quale gli eredi stessi possono richiedere il trasferimento dell'autorizzazione in proprio favore, ovvero, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, cedere a soggetti terzi la titolarità o il godimento della struttura.
2. La cessione per atto tra vivi della titolarità della struttura, ovvero di gestione temporanea della struttura, attuate nelle forme previste dalla normativa vigente, divengono efficaci con l'adozione del provvedimento di autorizzazione, da parte del comune Capo Ambito.
3. L'interessato presenta apposita istanza allegando l'atto di trasferimento, temporaneo o definitivo, e l'autocertificazione attestante il permanere dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dal presente regolamento, nonché la documentazione attestante i requisiti soggettivi.
4. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:
 - a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
 - b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o organismo del Terzo Settore.

Capo VIII

Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.

Art. 23 – Modalità di erogazione dei servizi sociali

1. I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo di cui all'articolo 24, avvalendosi delle seguenti modalità:
 - a) acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - b) affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - c) convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017;
2. La scelta tra le modalità di cui al comma 1 è effettuata sulla base di specifica motivazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n.32/2016 in ordine ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi.

TITOLO II ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI
--

CAPO I

Albo regionale

Art. 24 – Iscrizione all'Albo regionale

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., il presente titolo disciplina le procedure per l'iscrizione all'Albo regionale dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono strutture e attività socio assistenziali, i quali sono stati autorizzati o accreditati allo svolgimento delle rispettive attività.
2. L'Albo regionale è tenuto presso il Settore della Giunta regionale competente in materia di Politiche Sociali.
3. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo regionale i soggetti, pubblici e privati, gestori di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, aventi sede operativa nel territorio della Regione Calabria, in possesso di autorizzazione al funzionamento o accreditamento.
4. I Comuni capo Ambito devono trasmettere alla Regione Calabria i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento rilasciati per la conseguente iscrizione all'Albo regionale, secondo quanto previsto nel presente Titolo.

Art. 25 – Sezioni e pubblicazione dell'Albo regionale

1. L'Albo regionale si compone di distinte sezioni destinate ai soggetti autorizzati al funzionamento e a quelli accreditati.

Nell'Albo sono riportati i seguenti dati:

 - a) ambito territoriale di riferimento;
 - b) denominazione della struttura;
 - c) anagrafica struttura (sede, legale rappresentante, recapiti);
 - d) codice fiscale e partita IVA;
 - e) macro categoria sociale (utenza);
 - f) tipologia servizio (domiciliare/residenziale/semiresidenziale);
 - g) capacità ricettiva massima;
 - h) anagrafica soggetto gestore;
 - i) provvedimento di autorizzazione o di accreditamento.
2. La Regione provvede entro il 30 marzo di ogni anno alla pubblicazione aggiornata dell'Albo sul BURC e sul sito istituzionale.

Art. 26 - Cancellazione dall'Albo regionale

1. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta:
 - a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - b) per gravi e accertate inadempienze relative al servizio;
 - c) su segnalazione del Comune capo Ambito;
 - d) su richiesta del legale rappresentante.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente del settore regionale competente, ed è comunicata tempestivamente al Comune capo Ambito.

TITOLO III PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
--

CAPO I
Risorse finanziarie

Art. 27 - Finanziamento degli interventi e dei servizi sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione (F.R.P.S. e F.N.P.S. e altri Fondi Nazionali e Regionali), degli Enti locali ed attraverso la compartecipazione dell'utente sulla base delle quote e delle modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione trasferisce ai Comuni capo Ambito le risorse previste sulla base delle disponibilità sul bilancio regionale e statale al fine di rispondere al fabbisogno dei cittadini e cofinanziare l'attuazione dei piani di zona. A tal fine la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del dipartimento competente in materia di politiche sociali, ripartisce annualmente tra gli ambiti territoriali le risorse di cui al comma 1.
3. Le risorse finanziarie di cui al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (F.N.P.S.), ove direttamente assegnate agli ambiti intercomunali da parte dello Stato, in tutto ovvero in quota parte, oltre ad essere finalizzate esclusivamente al finanziamento delle prestazioni socio assistenziali sono detratte, per la quota corrispondente assegnata direttamente dallo Stato, dalle risorse regionali (F.R.P.S.).
4. La ripartizione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale che assicurano, per la quota parte di competenza regionale, per come previsto nel Bilancio di previsione, che assicurano la copertura dei servizi, dei posti letto in regime residenziale, nonché dei posti in regime semiresidenziale autorizzati nei limiti delle disponibilità del bilancio stesso. Eventuali ulteriori risorse disponibili possono essere ripartite sulla base del fabbisogno rilevato nei Piani di Zona.
5. La Regione trasferisce le risorse finanziarie agli ambiti. La rendicontazione deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Non possono essere riconosciute spese superiori a quelle autorizzate nei limiti delle disponibilità di Bilancio. Il monitoraggio regionale della spesa effettuata dai Comuni capo Ambito, può consentire una rimodulazione delle risorse tra gli Ambiti, con redistribuzione di cassa solo nel corso dell'esercizio finanziario.

CAPO II
Struttura Organizzativa degli Ambiti Territoriali

Art. 28 - Formalizzazione aggregazione Comuni

1. Preventivamente all'avvio delle procedure previste dal presente regolamento, ogni ambito intercomunale deve essere formalmente costituito nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, ed in particolare dalla legge 8 novembre 2000, n.328, dalla legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., e dal "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di mancata attuazione degli adempimenti previsti nel presente regolamento, la Giunta Regionale nomina in via sostitutiva un commissario *ad acta*.
3. Il Comune capo Ambito è delegato dai Comuni dell'ambito a tutte le attività di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 29 - L'Ufficio di Piano

1. L'ufficio di piano ha sede presso il Comune capo Ambito dell'ambito territoriale ed è diretto dal responsabile dell'ufficio delle politiche sociali del medesimo Comune capo Ambito. In caso di assenza di adeguata figura professionale presso il Comune capo Ambito, il responsabile dell'ufficio di Piano è designato in Conferenza dei sindaci tra i responsabili degli uffici delle politiche sociali dei Comuni dell'ambito, collocato in distacco funzionale presso l'ufficio di piano. Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano, anch'esse collocate in distacco funzionale, devono comunque possedere competenza specifica sulle politiche sociali, eventualmente prevedendo specifici percorsi di aggiornamento. In ogni caso la composizione dell'organico dell'ufficio di piano è quella prevista dal regolamento dell'ufficio di piano di cui deve dotarsi l'ambito territoriale.
2. L'ufficio di piano è di supporto al Comune capo Ambito nelle seguenti attività:
 - a) programmazione, elaborazione e attuazione del piano di zona;
 - b) controllo e vigilanza sull'attuazione dei servizi e degli interventi sociali nei limiti dell'ambito territoriale di appartenenza;

- c) gestione amministrativa e contabile in materia di interventi e servizi sociali;
 - d) controllo e rendicontazione delle spese relative all'attuazione del piano di zona;
 - e) raccolta ed elaborazione dati quantitativi e qualitativi sui bisogni sociali;
 - f) analisi dell'offerta socio-assistenziale in ambito distrettuale per la pianificazione dei servizi e degli interventi sociali e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;
 - g) organizzazione di risorse Comunitarie;
 - h) progettazione di azioni sul territorio.
3. All'interno dell'Ufficio di Piano deve essere costituito il servizio di segretariato sociale, che costituisce la porta unitaria di accesso alla rete dei servizi sociali e socio sanitari, quale ufficio territoriale di servizio sociale pubblico rivolto a tutti i cittadini, nella sua qualità di livello essenziale delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8.11.2000, n. 328.
4. Il segretariato sociale, in qualità di porta unica di accesso alla rete territoriale dei servizi assume, sotto il profilo della conoscenza dei bisogni e della domanda sociale nonché per l'importante funzione di osservatorio, un valore strategico per la programmazione territoriale. È costituito da assistenti sociali ed esplica funzioni di:
- a) Accoglienza e ascolto, informazione e consulenza, Comunicazione, sostegno e accompagnamento, mediazione;
 - b) decodificazione della domanda e dei processi sociali in atto sul territorio;
 - c) orientamento e messa in rete.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
--

**CAPO I
Regime transitorio**

Art. 30 - Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali.

1. La fase transitoria, riguardante il sistema delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, avrà durata fino al 31 dicembre 2020 ed è finalizzata:
- a) al trasferimento delle competenze ai Comuni capo Ambito, come previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla Legge Regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - b) alla trasmissione ai Comuni capo Ambito, entro il **31 ottobre 2019**, dell'elenco delle strutture già convenzionate e di quelle già autorizzate al funzionamento e ricadenti nel proprio Ambito territoriale, per le quali il Comune capo Ambito dovrà accertare il funzionamento;
 - c) alla verifica in loco, entro il **31 dicembre 2019**, da parte dei Comuni capo Ambito, della effettiva funzionalità delle strutture presenti nel proprio Ambito territoriale. In caso di mancata verifica, la Regione Calabria attua l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 17;
 - d) alla determinazione, entro il **31 dicembre 2019**, da parte del servizio sociale professionale dei Comuni capo Ambito dell'effettivo fabbisogno delle prestazioni socio-assistenziali, residenziali e semiresidenziali, a seguito di una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza presente nelle strutture ricadenti nell'ambito distrettuale, anche avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio delle unità di valutazione presso le ASP, ai fini di una corretta collocazione dell'utente nella tipologia di struttura più idonea;
 - e) all'adeguamento, da parte dei soggetti erogatori di servizi territoriali e delle Strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dal presente Regolamento entro e non oltre il **31 dicembre 2020**. Il mancato adeguamento entro il termine previsto comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito;
 - f) alla copertura dei servizi erogati dalle Strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali dal **01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** mediante trasferimento ai Comuni capo Ambito, delle risorse quantificate a valere sul Fondo Regionale delle Politiche Sociali, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, su quota parte del Fondo per la Non Autosufficienza. Le risorse sono trasferite dalla Regione ai Comuni capo Ambito secondo le seguenti modalità: 30% dell'importo entro il 28 febbraio; 30% entro il 30 giugno; 20% entro il 30 ottobre ed il restante 20% a saldo della quota finale entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

- g) alla definizione dell'offerta di servizi e al riequilibrio di quella già esistente attraverso l'approvazione dei Piani di Zona formulati in rapporto alle reali esigenze dell'utenza entro il **30 giugno 2020**.
2. Fino all'approvazione dei Piani di Zona, che tengono conto dell'effettivo fabbisogno, da parte della Regione, i Comuni capo Ambito non possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento.
 3. Dopo l'approvazione dei Piani di Zona, i Comuni capo Ambito provvedono sulle istanze di nuove autorizzazioni al funzionamento e di accreditamento istituzionale, sulla base del fabbisogno di posti e di servizi.
 4. Tutte le strutture che alla data del **30 ottobre 2019** sono titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate **accreditate provvisoriamente**, su presentazione domanda corredata di autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e favorire i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale autorizzate e accreditate provvisoriamente operanti in Calabria, saranno **accreditate definitivamente** a seguito di esito positivo della verifica entro il **31 dicembre 2020** ad opera dei Comuni Capo Ambito, in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. Le verifiche devono essere effettuate entro 90 gg dalla presentazione dell'istanza, da parte dei Comuni capo Ambito che provvederanno a rilasciare l'accREDITAMENTO entro i successivi 90 gg. Qualora la verifica e il successivo rilascio dell'accREDITAMENTO non si realizzino entro i termini previsti da parte del Comune capo Ambito, la Regione Calabria applica l'esercizio dei poteri sostitutivi, così come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 23/2003, provvedendo a rilasciare sulla base dell'istruttoria e verifica il relativo accREDITAMENTO.
 5. Le nuove rette determinate dalla Regione Calabria contestualmente all'approvazione del presente regolamento trovano applicazione successivamente alla verifica da parte del Comune capo Ambito, dell'adeguamento ai requisiti indicati nel presente Regolamento su richiesta della struttura stessa. Il Comune capo Ambito verifica il possesso dei requisiti entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 31 – Erogazioni buoni servizio


1. Le strutture che si propongono di fornire servizi sociali in Calabria al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni, devono essere autorizzate al funzionamento e accreditate dai Comuni.
2. I destinatari dei buoni servizio, per come previsto dalla legge n. 328/2000 e la legge regionale n. 23/2003, sono i soggetti svantaggiati che utilizzano i buoni stessi presso le strutture accreditate ed iscritte presso l'Albo regionale.
3. Il valore dei buoni servizio è pari al valore della retta.
4. Le modalità di richiesta e rendicontazione dei buoni servizio sono definite con apposite Linee Guida così come le fonti di finanziamento degli stessi.
5. Le strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento e accreditate sono eventualmente ammesse a retta successivamente alla definizione dei fabbisogni e compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 32 – Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti regionali 23 marzo 2010, n. 5, 23 marzo 2010, n. 6, 23 marzo 2010, n. 7, 3 settembre 2012, n. 9, 3 settembre 2012, n. 10.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

TIPOLOGIE STRUTTURE - RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO

LEGENDA

1. IL CONTRIBUTO RETTA
2. TIPOLOGIE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI
3. IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI
4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE
5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI
6. DETERMINAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER LE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI SULLA BASE DELLE NUOVE TARIFFE

1. IL CONTRIBUTO RETTA

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

Le finalità del contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea.

Il presente documento, quindi, definisce il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti e disabili autorizzate all'ingresso in strutture socio assistenziali a carattere residenziali e semiresidenziali, nel rispetto dei principi di *equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta.*

Il Comune capo Ambito interviene con un contributo per il pagamento della retta di servizi residenziali e semiresidenziali, presso strutture a carattere socioassistenziale, mediante concessione all'utente richiedente di un contributo alla persona, e provvedendo alla liquidazione dello stesso direttamente all'Ente gestore della struttura ospitante.

La misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico degli utenti.

Il contributo è finalizzato a garantire alle persone, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di ospitalità ed aiuto.

Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall'**I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M. 07/11/2014).

Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale o semiresidenziale da parte del cittadino e un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano, nel quale dovranno essere previsti: obiettivi, progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica, e verifica dei risultati, il limite massimo dell'integrazione non potrà superare comunque l'importo massimo della retta.

Il cittadino è tenuto a compartecipare al contributo retta concesso dal Comune capo Ambito, anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, di assistenza e accompagnamento per gli invalidi di guerra, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite.

Le indennità di accompagnamento e di frequenza, prestazioni economiche assistenziali non reversibili erogate a domanda, se godute concorrono alla determinazione della quota a carico dell'utente, ovvero la stessa dovrà essere corrisposta per intero dalla data di ingresso in una struttura socioassistenziale residenziale.

2. TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

<i>MINORI</i>	<i>Carattere</i>
2.4. CENTRO DIURNO PER MINORI	Semiresidenziale
2.5. CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ	Semiresidenziale
2.6. COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6-13 ANNI)	Residenziale
2.7. COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)	Residenziale
2.8. GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Residenziale
2.9. COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	Residenziale
2.10. CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	Residenziale
2.11. CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Residenziale
<i>ADULTI</i>	<i>Carattere</i>
3.4. CENTRO DIURNO PER ANZIANI	Semiresidenziale
3.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI	Residenziale
3.6. COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	Residenziale
3.7. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.8. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.9. CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI	Residenziale
3.10. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	Residenziale
<i>DISABILI</i>	<i>Carattere</i>
4.3. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALI	Semiresidenziale
4.4. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ	Semiresidenziale
4.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	Residenziale
4.6. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	Residenziale
4.7. CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE	Residenziale
4.8. COMUNITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ - DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)	Residenziale

3. IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

<i>MINORI</i>	<i>Importo retta €/die</i>
2.4. CENTRO DIURNO PER MINORI	29,00
2.5. CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ	42,00
2.6. COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6-13 ANNI)	62,00
2.7. COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)	62,00
2.9. COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	149,00
2.10. CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	157,00
<i>ADULTI</i>	
3.4. CENTRO DIURNO PER ANZIANI	28,00
3.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI	52,00
3.6. COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	44,00
3.7. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	67,00
3.8. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	67,00
3.9. CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI	71,00
3.10. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	52,00
<i>DISABILI</i>	
4.3. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	35,00
4.4. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ	48,00
4.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	78,00
4.6. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	79,00
4.7. CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE	95,00
4.8. COMUNITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ - DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)	95,00

Nota:

- la tipologia 2.8 "Gruppo appartamento maschile/femminile per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria" – non prevede retta in quanto già determinata con legge regionale n. 21/1996 e Regolamento regionale n. 4/2010.
- la tipologia 2.11 "Centro per minori stranieri non accompagnati" – non prevede retta in quanto di competenza del Ministero dell'Interno che provvede ai relativi oneri.

4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

Il costo del servizio, ovvero il contributo per il pagamento della retta da erogare alle Strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali, è quantificato secondo quanto indicato nella Tabella "IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI" e per ciascuno di esso dovrà essere detratto l'importo a carico dell'utente, se dovuto.

Per la quota a carico dell'utente, inizialmente, il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di ricovero dovrà verificare, prima dell'inserimento nella Struttura, se lo stesso utente ha una situazione economica familiare tale da poter corrispondere la retta o è necessaria l'integrazione da parte comunale.

Le persone che accedono alle prestazioni sociali in regime residenziale e semiresidenziale partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per la determinazione della compartecipazione, da parte di alcune tipologie di utenza, al costo delle rette per il servizio reso nelle strutture socioassistenziali, siano esse residenziali che semiresidenziali, occorre utilizzare il reddito disponibile dell'utente.

A tale fine è necessario che ogni utente alla richiesta di soggiorno presso una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, alleggi l'attestazione ISEE o nel caso di utente pensionato anche una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale lo stesso dovrà indicare tutte le pensioni a qualsiasi titolo percepite oltre alle indennità percepite.

Con la presentazione della succitata documentazione il Comune capo Ambito è tenuto inizialmente a verificare quali soggetti sono in possesso dei requisiti potenziali per la contribuzione integrativa comunale, in quanto per l'effettivo calcolo del contributo retta si dovranno utilizzare gli ulteriori criteri di seguito indicati e le eventuali indennità percepite.

L'ISEE, è necessaria per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti.

Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda la tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico prendendo in considerazione i seguenti fattori:

1. L'"**ISEE**"(Indicatore Situazione Economica Equivalente) strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017);
2. La "**Pensione**", ovvero tutti i redditi da pensione, permanenti o temporanei, corrisposti agli assicurati direttamente da parte dello Stato, o di appositi enti pubblici o privati:
 - pensione di vecchiaia;
 - pensione di anzianità;
 - pensione di invalidità;
 - pensione di reversibilità;
 - pensione di guerra.
3. La "**Franchigia**", ovvero l'importo pari ad **€. 250,00**, da detrarre alla spesa massima del servizio offerto all'utente, per essere disponibile allo stesso per le proprie esigenze e spese personali;
4. L'"**Indennità di accompagnamento**", ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
5. L'"**Indennità di frequenza**", ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

6. **ISEE "iniziale"** pari ad €. **9.360,00**. Fino a tale importo il servizio all'utente dovrà essere erogato gratuitamente. Valore fissato prendendo a riferimento il RdC, il Reddito di Cittadinanza una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, la quale valuta la condizione economica del nucleo familiare. Nello specifico il valore preso in considerazione è stato quello massimo assunto dalla misura, ovvero una situazione economica ISEE del nucleo familiare, anche composto da una sola persona, è pari ad €. 9.360,00;
7. **ISEE "finale"** pari ad €. **25.000,00**. Tale importo corrisponde alla percentuale massima da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente. Il servizio in presenza di un importo superiore sarà erogato con la quota retta a totale carico dell'utente.

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta nelle strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali, ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

- a) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);
- b) situazione finanziaria e patrimoniale dell'interessato relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;
- c) l'esistenza e la precisa indicazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- d) l'inesistenza dei soggetti di cui alla lettera c);
- e) l'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- f) ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio - economiche dell'interessato, dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile

La quota di partecipazione dell'utente al contributo retta dovrà essere calcolata, da parte del Comune capo Ambito, a seconda la tipologia di utenza, per come di seguito specificato:

Utenza MINORI

La compartecipazione al costo della retta per i minori deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE al netto di una franchigia di €.250,00, in quanto ai minori che sono stati inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali, le disposizioni contenute nella vigente normativa, nonché le diverse pronunce giurisprudenziali, stabiliscono che con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{\text{ISEE FAMILIARE} - \text{ISEE INIZIALE}}{\text{ISEE FINALE} - \text{ISEE INIZIALE}} \times \text{RETTA MAX} + \text{INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO/FREQUENZA}$$

Il Comune capo Ambito può autorizzare ricoveri fuori regione con la conseguente assunzione dell'onere della retta solo per i minori di cui l'Autorità Giudiziaria (TM) ha imposto una limitazione territoriale e per i casi in cui vi è l'assoluta e documentata mancanza, nella Regione Calabria, di strutture idonee a soddisfare i bisogni espressi dal minore.

Esempio:

- Importo retta max della Struttura socioassistenziale residenziale: € 62,00
- Giorni di permanenza nella Struttura: 30
- Valore ISEE dell'utente: € 12.500,00
- Indennità di accompagnamento: € 522,03
- Costo totale della retta per 30 gg.: € 1.860,00
- Compartecipazione utente: X
- Franchigia mensile: € 250,00

$$X: \frac{(\text{€ } 12.500,00 - \text{€ } 9.360,00)}{(\text{€ } 25.000,00 - \text{€ } 9.360,00)} \times \text{€ } 62,00 \times 30\text{gg} + \text{€ } 522,03 = \frac{(\text{€ } 3.140,00)}{(\text{€ } 15.640,00)} \times \text{€ } 62,00 \times 30\text{gg} + \text{€ } 522,03 =$$

$$= (\text{€ } 0,20 \times \text{€ } 62,00) \times 30\text{gg} + \text{€ } 522,03 = (\text{€ } 12,40 \times 30\text{gg}) + \text{€ } 522,03 = \text{€ } 372,00 + \text{€ } 522,03 = \text{€ } 894,03$$

$$\text{Compartecipazione Utente: € } 894,03 - \text{€ } 250,00 = \text{€ } 644,03$$

$$\text{Compartecipazione Comune capo Ambito: € } 1.860,00 - \text{€ } 644,03 = \text{€ } 1215,97$$

Utenza ADULTI (uomini e donne in difficoltà)

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, *uomini e donne in difficoltà*, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE al netto di una franchigia di €.250,00, ovvero una quota per le proprie spese personali.

Allegato "1" alla DGR n. _____ del _____

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{ISEE \text{ OSPITE} - ISEE \text{ INIZIALE}}{ISEE \text{ FINALE} - ISEE \text{ INIZIALE}} \times \text{RETTA MAX} + \text{INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO}$$

Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE al netto di una franchigia di € 250,00, ovvero una quota per le proprie spese personali.

L'utente *anziano* da inserire in una struttura sociale, residenziale o semiresidenziale, è tenuto alla presentazione dell'ISEE per determinare se il soggetto ha il requisito per accedere alla contribuzione integrativa comunale.

La dichiarazione ISEE ha validità prevista e stabilita con Decreti ministeriali.

Al calcolo della quota retta contribuiranno tutte le pensioni percepite dall'utente anziano, siano esse vitalizie e siano esse temporanee, ovvero tutti i tipi di pensione erogati dallo Stato:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità
- pensione di guerra.

L'utilizzo dell'ISEE è solo come criterio per essere ammessi nei beneficiari del contributo, se il nucleo familiare ha un ISEE di valore al di sopra della soglia massima (ISEE finale) il richiedente non può essere ammesso al beneficio, se invece è sotto tale soglia il richiedente viene ammesso al beneficio consistente nella integrazione pubblica della retta, ma la sua quantificazione della quota a suo carico sarà determinata come di seguito indicata:

$$\text{(REDDITO MENSILE NETTO + INDENNITA' - FRANCHIGIA)}$$

Esempio:

- Importo retta max della Struttura socioassistenziale residenziale: € 52,00
- Giorni di permanenza nella Struttura: 30gg
- Valore ISEE dell'utente: inferiore a € 25.000,00 = € 13.000,00
- Costo totale della retta per 30 gg.: € 1.560,00
- Totale risorse economiche dell'utente:
pensione di vecchiaia = € 600 mensili + pensione di guerra € 300 + indennità € 400 = € 1.200,00 (mensili)
- Compartecipazione utente: X
- Franchigia mensile: € 250,00

X: (€ 1.200,00 - € 250,00) = € 1.050,00

Compartecipazione *utente*: € 1.050,00

Compartecipazione *Comune capo Ambito*: € 510,00.

L'indennità di accompagnamento, per le Strutture semiresidenziali non deve essere calcolata.

Utenza DISABILI

La compartecipazione al costo della retta per i disabili, nelle strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE al netto di una franchigia mensile pari ad € 250,00, che rientreranno nella disponibilità dello stesso utente per le proprie esigenze e spese personali;

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{ISEE \text{ FAMILIARE} - ISEE \text{ INIZIALE}}{ISEE \text{ FINALE} - ISEE \text{ INIZIALE}} \times \text{RETTA MAX} + \text{INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO}$$

L'indennità di accompagnamento, per le Strutture semiresidenziali non deve essere calcolata.

Per i disabili percettori di pensione il calcolo deve essere fatto per come indicato per l'utenza "Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione".

5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Costo del personale

Il costo del personale è stato ottenuto come media tra i CCNL ANASTE, UNEBA, AGIDAE e dei lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali. Il costo è stato calcolato sulla base di 38 ore settimanali incrementato del 20% a copertura degli scatti di anzianità, TFR, ecc.

FIGURE PROFESSIONALI	CCNL (MINIMI MENSILI)				Compensi Lordi
	ANASTE	UNEBA	COOPERATIVE	AGIDAE	
PSICOLOGO	€ 1.512,93	€ 1.570,25	€ 1.716,05	€ 1.739,23	€ 2.154,24
COORDINATORE	€ 1.498,69	€ 1.570,25	€ 1.521,71	€ 1.833,13	€ 2.036,82
ASS SOCIALE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
INFERMIERE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
EDUCATORE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
MEDIATORE	€ 1.399,62	€ 1.401,62	€ 1.355,09	€ 1.606,61	€ 1.917,39
OSS	€ 1.399,62	€ 1.327,86	€ 1.316,23	€ 1.606,61	€ 1.976,76
ANIMATORE	€ 1.399,62	€ 1.454,31	€ 1.277,95	€ 1.542,55	€ 1.917,39

Fitto/ammortamento

Parametro: € 4,00*mq*12 mesi

Manutenzione ordinaria

Parametro strutture residenziali: € 0,44 *cr (capacità ricettiva)*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,22 *cr (capacità ricettiva)*290 gg

Ammortamento arredo e attrezzature

Parametro strutture residenziali: € 0,10 *cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,10*cr*290 gg

Igiene ambienti: pulizia e sanificazione

Parametro strutture residenziali: € 3,20*mq*12 mesi

Parametro strutture semiresidenziali: € 3,20 mq*12mesi

Igiene della persona (lavanderia, materiale di consumo, medicinali, ecc)

Parametro strutture residenziali: € 0,15*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,15 *cr *290 gg

Vitto

Parametro utilizzato considerando € 4,50 per pranzo e cena ed € 2,00 per la colazione/merenda

Parametro strutture residenziali: € 11,00 *cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 4,00*cr*290 gg

Servizi e altri oneri amministrativi

Parametro strutture residenziali: € 0,30*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,15*cr*290 gg

Servizi logistici (portineria, cucina, trasporti, guardaroba e lavanderia)

Parametro strutture residenziali: € 2,00*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,00*cr*290 gg

Gestione qualità, privacy, HACCP, sicurezza

Parametro strutture residenziali: € 0,20*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,10 *cr *290 gg

Allegato "1" alla DGR n. _____ del _____

Parametro strutture che richiedono un maggior costo della sicurezza: € 0,40*cr*365

L'incremento del costo della sicurezza è giustificato al fine di tutelare gli utenti vittime di reati (es. donne vittime di violenza, minori vittime di abusi), ospiti delle strutture, ed evitare un'eventuale reiterazione del reato a loro carico.

Costi generali

Parametro strutture residenziali: € 0,40 *cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,40 *cr*290 gg

Tasse locali ed imposte di gestione

Parametro strutture residenziali: € 0,50*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,50*cr*290 gg

Smaltimento rifiuti: solidi urbani e speciali

Parametro strutture residenziali: € 0,39*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,39*cr*290 gg

Utenze (energia elettrica, gas, telefono, acqua)

Parametro strutture residenziali: € 2,75*cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,50*cr*290 gg

6. DETERMINAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER LE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI SULLA BASE DELLE NUOVE TARIFFE

Al fine di determinare la spesa complessiva relativa alle strutture socio-assistenziali a compartecipazione regionale si è proceduto nel modo seguente:

1. Definizione della tipologia di strutture;
2. Calcolo del numero massimo di utenti autorizzati;
3. Calcolo della media di ospiti presenti nel biennio 2016-2017
4. Calcolo matematico delle spesa ripartito per tipologia di struttura.

Di seguito la specifica di ciascun punto

Definizione della tipologia di strutture

Le strutture socio assistenziali autorizzate dalla Regione Calabria sono state così ripartite:

TIPOLOGIA STRUTTURA	N. STRUTTURE	GG	N. MAXAUTORIZZATI	CAPACITÀ MEDIA 2016-2017	NUOVE RETTE	SPESA CON NUOVE TARIFFE
MINORI						
CENTRO DIURNO PER BAMBINI E ADOLESCENTI	54	290	847	613	29,00	€ 5.154.208,67
CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ		290			42,00	€ 0,00
COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (6-13 e 14-18)	34	365	380	243	62,00	€ 5.491.546,67
COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVE PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	5	365	33	28	149,00	€ 1.544.534,00
CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	1	365	9	9	157,00	€ 515.745,00
ADULTI						
CENTRO DIURNO PER ANZIANI	1	290	20	12	28,00	€ 97.440,00
COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI (ADULTI OVER 65)	21	365	972	312	52,00	€ 5.928.877,50
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	39	365	358	165	52,00	€ 3.134.863,33
COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	4	365	72	56	44,00	€ 899.360,00
CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI	19	365	178	168	71,00	€ 4.353.720,00
CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA O TRATTA CON O SENZA MINORI		365			67,00	€ 0,00
DISABILI						
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE		290			35,00	€ 0,00

Allegato "1" alla DGR n. _____ del _____

CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ	17	290	311	306	48,00	€ 4.260.888,80
COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	15	365	255	233	78,00	€ 6.647.151,88
COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	5	365	69	55	79,00	€ 1.576.313,33
CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE	10	365	89	88	95,00	€ 3.051.400,00
COMUNITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ - DOPO DI NOI		365			95,00	€ 0,00
TOTALI	225		3593	2289		€ 42.656.049,18

Tra le strutture sopra indicate è necessario distinguere fra centri diurni, che operano solo nei giorni feriali e pertanto per 290 giorni e centri residenziali aperti 365 giorni l'anno. Come si evince dalla tabella alcune tipologie di strutture non sono presenti sul territorio, ma ciò non significa che non ci siano sul territorio ospiti con i requisiti delle suddette tipologia. È bene specificare che, alla data di determinazione delle rette, tali utenti sono ospitati in tipologie analoghe di strutture. Ad esempio un minore con disabilità prima della riforma era ospitato o nel centro diurno per minori oppure nei centri diurni per disabili.

Calcolo del numero massimo di utenti autorizzati

Una volta definite le tipologie di strutture presenti sul territorio e di competenza del settore "Politiche sociali, assistenziali, inclusive e familiari, economia sociale, volontariato" si è proceduto a verificare per quanti utenti ogni struttura fosse autorizzata. In sede di verifiche amministrativo contabili è emerso che per alcune particolari tipologie di strutture il numero di posti autorizzati si discostava in maniera significativa dal numero di ospiti ammessi a retta regionale, pertanto si è reso necessario determinare un indicatore che permettesse di correggere tale gap. Tale indicatore è stato individuato nella media aritmetica degli ospiti presenti nel biennio 2016-2017. È stato considerato tale biennio in quanto la procedura di determinazione delle rette è iniziata nell'anno 2018, momento in cui non erano ancora disponibili i dati definitivi per l'anno in corso.

Calcolo matematico delle spesa ripartito per tipologia di struttura

Una volta definite le strutture, il numero di utenti autorizzati e le nuove rette è stato possibile calcolare la previsione di spesa. Il calcolo è avvenuto utilizzando una semplice formula matematica: si sono moltiplicate le nuove tariffe per il numero medio di utenti nel biennio 2016/2017 e il numero di giorni di apertura di ciascuna struttura. Da evidenziare che il risultato così ottenuto non considera la compartecipazione degli ospiti delle strutture dove tale integrazione è richiesta, come ad esempio case di riposo, comunità alloggio per disabili e disabili mentali, dopo di noi. Nel 2017 la compartecipazione degli ospiti ammontava a € 6.643.733,78.

allegato "A" al REGOLAMENTO n 423 del 09 SET. 2019



REGIONE CALABRIA

Allegato "A" al REGOLAMENTO n _____ del _____

**REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI
DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA
CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DISSIONI**

1. REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE ED I SERVIZI

Con le disposizioni del presente regolamento sono fissati i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture nonché i requisiti specifici per ciascuna tipologia a carattere residenziale, semi-residenziale, di tipo familiare ed i servizi territoriali. Il presente paragrafo individua i requisiti strutturali e professionali che tutte le strutture, sia esistenti che di nuova realizzazione, dovranno possedere, salvo eventuali deroghe esplicite, nonché la descrizione generale delle professionalità indicate nei successivi paragrafi per ogni diversa tipologia. Non sono ricomprese tra le figure professionali per singole tipologie, quelle necessarie alla preparazione pasti ed alla pulizia delle Strutture, in quanto il relativo costo è computato nella tariffa pro-die tra le spese generali.

1.1. Requisiti strutturali

1. Tutte le componenti delle singole strutture di qualunque tipologia (parti strutturali dell'edificio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature) devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere degli utenti e degli operatori.

2. Le strutture devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e sicurezza. In particolare devono essere garantiti per tutta la durata dello svolgimento del servizio i seguenti requisiti minimi generali ed il rispetto della relativa normativa di riferimento:

- a) Localizzazione. Le strutture devono essere localizzate in un unico edificio e in aree urbanizzate con insediamenti abitativi, adeguatamente servite da mezzi di trasporto e comunque facilmente raggiungibili. I locali devono essere ad uso esclusivo della tipologia per le quali sono autorizzate e/o accreditate, salvo i casi nei quali è esplicitamente prevista l'eventuale compresenza di più servizi.
- b) Resistenza meccanica e stabilità delle strutture (norme tecniche per le costruzioni);
- c) Sicurezza nell'utilizzo delle attrezzature, impianti e arredi sia da parte degli utenti che degli operatori con riferimento alle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- d) Igiene, salubrità e benessere ambientale (norme urbanistiche, in materia edilizia e igienico-sanitarie, sicurezza alimentare HACCP);
- e) Accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, impianti e locali (norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche);
- f) Sicurezza in caso di incendio (norme sulla disciplina della prevenzione incendi);
- g) Risparmio energetico e ritenzione del calore (norme relative al rendimento energetico);
- h) Protezione da fonti di inquinamento acustico, ambientale, elettromagnetico;
- i) Smaltimento dei rifiuti (norme in materia ambientale);

3. Al fine di garantire sia agli ospiti che agli operatori la fruizione della struttura nella massima sicurezza, salubrità e igienicità possibile, tutte le strutture devono essere munite di "certificato di agibilità" rilasciato, conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, per la specifica destinazione d'uso.

4. Gli spazi destinati agli ospiti non possono essere situati in seminterrati o piani interrati.

1.2. Requisiti professionali

All'interno di ogni struttura e/o servizio deve operare personale in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione con specifico riferimento alle professioni sociali ed in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata secondo quanto previsto del presente regolamento. Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione o di conferimento di incarico professionale, deve verificare che il personale assunto non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona. La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità di selezione e garantisce l'applicazione ed il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori in caso di assunzione e l'applicazione ed il rispetto delle normative vigenti in caso di altre tipologie di rapporti di lavoro.

Il personale deve portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura nel quale devono essere indicati il nome e la qualifica rivestita, ad eccezione delle strutture per minori e delle strutture e/o servizi che per loro caratteristiche specifiche sono escluse perché tale requisito non è necessario o è inopportuno.

L'organizzazione deve prevedere momenti di lavoro in équipe e programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile alla formazione.

1.3. Descrizione generale delle professioni

Il personale che può essere addetto alle funzioni previste dal presente regolamento, è il seguente:

1.3.1. Rappresentante legale ente gestore

Il rappresentante legale dell'ente gestore ha la responsabilità, graduata in funzione delle norme di volta in volta applicabili, per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi.

1.3.2. Coordinatore di struttura

Il Coordinatore è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento. Deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienza del Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche di cui al decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i diplomi di laurea in: Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Il personale che alla data di approvazione del seguente regolamento svolge le funzioni di Coordinatore o Direttore nelle strutture socioassistenziali autorizzate, fatto salvo il possesso di diploma di scuola secondaria superiore adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza quinquennale di coordinamento/direzione nell'ambito di strutture socio-assistenziali autorizzate, può continuare ad operare. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e contenente i periodi di lavoro, la struttura autorizzata da un Ente pubblico, la mansione esercitata.

1.3.3. Assistente Sociale

L'assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, le conoscenze e i metodi specifici della professione, svolge la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse messe a disposizione dalla struttura per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. Ha compito di: individuare i bisogni dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio; svolgere indagine sugli strumenti di intervento disponibili e adatti ai singoli casi; stabilire il contatto tra i servizi territoriali competenti e il soggetto; raccordare l'attività della struttura e dei servizi socio-sanitari competenti agli interventi di sostegno e recupero; definire il percorso da seguire con i soggetti bisognosi. Svolge se necessaria attività di relazione con l'autorità giudiziaria ed attività di orientamento.

È munito di diploma di laurea, che abilita alla professione di Assistente Sociale e deve essere iscritto all'Albo (Ordine) degli Assistenti sociali.

1.3.4. Psicologo

Lo psicologo è un esperto degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di consulenza, sostegno e terapia in ambito psicologico.

Tali attività possono essere rivolte alla singola persona, alla coppia, alla famiglia o al gruppo.

Può avere inoltre funzione di supervisione delle equipe operative delle strutture.

Deve avere praticato un corso universitario di 5 anni ed averne conseguito il diploma di laurea in Psicologia, a seguito del quale deve aver condotto un tirocinio postlaurea di almeno un anno e un esame di abilitazione. Deve essere iscritto, per esercitare l'attività professionale, all'Albo (Ordine) degli psicologi.

1.3.5. Psicoterapeuta

Lo psicoterapeuta si occupa della cura dei disturbi psicopatologici della psiche umana di natura ed entità diversa. Può definirsi psicoterapeuta colui che, munito di titolo di psicologo (laurea in psicologia, tirocinio annuale, abilitazione professionale ed iscrizione all'albo professionale) o laurea in medicina, ha frequentato un corso di specializzazione in psicoterapia organizzato da una delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dalla normativa vigente.

1.3.6. Figure professionali sanitarie

Si tratta di figure qualificate operative all'interno della struttura in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata ed in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto. Con esclusione delle figure specificamente previste nelle singole tipologie, per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA ed indicati nel DPCM 29 novembre 2001.

1.3.7. Educatore

Personale in possesso di laurea triennale Classe L18, o Laurea in Scienze dell'Educazione L19, o Laurea triennale in Educatore Professionale L/SNT2 o titolo equipollente, o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, o, in alternativa, che ha frequentato un Corso biennale di educatore di Comunità riconosciute dalle Regioni. In deroga al comma precedente, il personale già operante presso le strutture socio assistenziali, con mansioni di Educatore senza titolo, da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del presente Regolamento, potrà continuare ad operare ad esaurimento, esclusivamente presso la struttura di appartenenza e potrà essere computato nel numero di educatori previsti dal presente allegato per le diverse tipologie di servizi. Per accedere a tale beneficio il personale interessato dovrà dimostrare di avere operato negli ultimi 5 anni con regolare contratto di lavoro e con mansioni di educatore presso un'unica struttura di appartenenza.

1.3.8. Mediatore linguistico-culturale

Il mediatore linguistico culturale o mediatore culturale deve possedere un'ottima padronanza di una o di più lingue straniere oltre quella italiana, avere una buona conoscenza dei Paesi di cui è incaricato, conoscenza della struttura legislativa italiana e di quella del Paese straniero a cui ci si vuole dedicare, profonda conoscenza della cultura e delle

tradizioni locali e straniere, conoscenza delle tecniche di mediazione, buona capacità Comunicativa. Deve, pertanto, possedere una laurea in mediazione culturale o, in alternativa, certificato che attesta la frequenza a corsi specifici, promossi da Enti pubblici o privati, abilitati al rilascio di attestazione della qualifica di Mediatore Linguistico-culturale.

1.3.9. Assistente alla Comunicazione

L'Assistente alla Comunicazione, figura professionale prevista dalla legge 104 del 05/02/1992, è un operatore socio-educativo con funzione di mediatore e facilitatore della Comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. L'assistente alla Comunicazione è in possesso di laurea in ambito psico-pedagogico ed educativo, di formazione specifica (es. Lingua dei Segni; codice Braille, ecc.) e maturata esperienza nel settore educativo. L'assistente alla Comunicazione interviene prioritariamente in ambito di sostegno scolastico, nei servizi domiciliari e diurni in affiancamento a soggetti con disabilità sensoriali per accompagnare e consolidare il percorso verso l'autonomia nello studio, per gli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado, se previsto dalle finalità del P.E.I., o per supportare un progetto educativo riabilitativo.

1.3.10. Operatore Socio Sanitario

Deve essere in possesso dell'attestato di qualifica regionale di OSS. Il personale già operante presso la struttura, senza titolo specifico e che intenda riqualificarsi attraverso l'acquisizione del titolo di OSS, dovrà concludere il relativo percorso formativo entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della Delibera che introduce il presente comma all'interno del Regolamento. Detto personale, in attesa dell'acquisizione del relativo titolo, potrà essere considerato all'interno del numero di OSS previsti dal presente allegato per le diverse tipologie di servizi. Per accedere a tale beneficio il personale interessato dovrà dimostrare di essere in servizio presso una struttura socio assistenziale con regolare contratto di lavoro da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del Regolamento.

1.3.11. Animatore

Personale in possesso dell'attestato regionale di qualifica, oppure, del diploma di scuola media superiore e di comprovata esperienza triennale coerente con le attività da svolgere. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e contenente i periodi di lavoro, la struttura autorizzata da un Ente pubblico e la mansione esercitata.

1.3.12. Personale Ausiliario

Il personale ausiliario opera in stretta collaborazione con gli altri operatori della struttura sostenendoli negli aspetti materiali della vita della Comunità, curando la pulizia, l'igiene e l'ordine degli spazi. E' possibile che detto personale sia sostituito da Ditte specializzate in convenzione con la struttura erogatrice, che debbono garantire qualità e continuità nel servizio, fatto salvo dove tale possibilità è esplicitamente esclusa dal presente regolamento.

1.3.13. Addetto alla cucina

Personale in possesso dell'attestato di qualifica di operatore del settore alimentare necessario per lo svolgimento delle seguenti mansioni: cottura e sporzionamento pasti e preparazione dei piatti freddi. Si richiede possesso di certificato di idoneità sanitaria ai sensi della vigente normativa. È possibile che detto personale sia sostituito da Ditte specializzate in convenzione con la struttura erogatrice, che debbono garantire qualità e continuità nel servizio, fatto salvo dove tale possibilità è esplicitamente esclusa dal presente regolamento.

1.3.14. Addetto amministrativo contabile

Cura gli aspetti burocratici e gestionali della Comunità. Si occupa, inoltre, degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e finanziaria della Comunità. È in possesso di diploma secondario di secondo grado che, qualora non sia attinente ad una professionalità amministrativo-contabile, deve essere accompagnato da comprovata esperienza triennale nel settore e/o specifico corso di formazione in materia amministrativo-contabile. Può coincidere con il rappresentante legale dell'ente gestore se in possesso dei requisiti succitati.

1.3.15. Cuoco (Addetto alla preparazione dei pasti)

Il cuoco è la figura addetta alla preparazione e alla cottura dei cibi all'interno delle imprese di ristorazione; svolge principalmente compiti riguardanti le attività di cucina (processo di produzione dei pasti), ma gli compete anche la gestione delle merci (materie prime). Egli deve garantire la qualità dei menù e dei singoli piatti, anche scegliendo personalmente le materie prime da utilizzare.

1.3.16. Personale volontario

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle figure assistenziali dell'organico previste dal presente regolamento.

Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate, regolamentate e certificate in appositi registri.

2. STRUTTURE PER MINORI

2.1. Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nei servizi dove tale attività è prevista.

a) Dove prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopra indicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina" per i minori. Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Struttura, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti, la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporcioneamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno avere superficie minima pari **mq. 9** (nove), le doppie superficie minima pari **mq. 14** (quattordici). Nella struttura può essere presente, salvo diversa specifica indicazione, al massimo una sola camera da letto da adibire a **tre posti letto** con superficie minima di **mq. 20** (venti). Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, un comodino e una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1.10 ad un lato del letto stesso.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a:

- **mq. 8** (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- **mq. 10** (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

Nel caso di Struttura con posti di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali: 1 (uno) servizio igienico con vasca da bagno o doccia a pavimento ogni 4 ospiti, di cui almeno uno fra tutti i servizi igienici presenti, deve essere fruibile dai soggetti con disabilità conforme alla normativa vigente in materia;

h) Per le strutture semiresidenziali:

_Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

_Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

_Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4).

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D. Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunamente dimensionato secondo le vigenti normative, locale biancheria pulito e sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione.

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M.236/89 – allegato A).

2.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

a) Adottare il regolamento interno e la Carta dei Servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.

b) Elaborare il Progetto Individuale entro un mese dalla presa in carico.

c) Per i minori inseriti in Strutture residenziali i Servizi competenti territorialmente trasmettono la relazione psico-socio-educativa di ogni minore accolto al Tribunale per i minorenni e per conoscenza al Servizio Sociale titolare del caso entro i primi tre mesi dalla presa in carico e, successivamente, ogni sei mesi (art. 9, Legge 149/2001).

d) Per i minori inseriti in Strutture residenziali la dimissione deve avvenire entro il termine massimo di 24 mesi stabiliti dalla Legge 149/2001 e comunque a conclusione del progetto educativo individuale. È possibile, in caso di necessità e valutazione positiva da parte del servizio sociale del Comune capo Ambito interessato, prorogare la permanenza in struttura oltre il diciottesimo anno di età e massimo fino al compimento del ventunesimo anno. In tal caso dovrà essere definito apposito progetto individualizzato volto a facilitare, nel minor tempo possibile, il processo di autonomia dell'interessato ed il suo inserimento nella società, prevedendo appositi e specifici spazi di responsabilizzazione crescente.

e) Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- Fascicolo personale di ogni minore accolto contenente la determina di collocamento, i decreti del Tribunale per i Minorenni, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle A.A.GG., l'eventuale relazione psicologica, la scheda sanitaria, la documentazione scolastica ed amministrativa;

- Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;

- Registro giornaliero delle presenze dei minori;

- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;

- Quaderno giornaliero delle consegne;

- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS

- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori

- Polizza incendio struttura.

2.3. Modalità di accesso dell'utente nella Struttura

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette. Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente che necessita di assistenza e tutela, dopo aver preso in considerazione la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto. A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto.

2.4. CENTRO DIURNO PER MINORI

2.4.1. Tipologia di utenza

Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia, aventi almeno una delle seguenti problematiche:

- Genitori temporaneamente inidonei a svolgere le competenze genitoriali;

I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d'età (6-10 anni; 11-14 anni; 15-18 anni)

2.4.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7 posti e massima di 30 posti.**

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.4.3. Obiettivi

- Supportare la famiglia nell'esercizio delle funzioni di educazione ed accudimento.

- Prevenire l'allontanamento familiare ed i rischi di istituzionalizzazione.

- Favorire percorsi di armonioso sviluppo psico-sociale.

2.4.4. Tipologia di servizi

-Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque

3

essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.

-Progetti individualizzati di natura educativa, didattica, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità del minore.

-Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore.

2.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1.

2.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.4.7. Requisiti minimi professionali

-**Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali** indipendentemente dalla capienza della struttura. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

-**Psicologo: 6 ore settimanali**

-**Educatore: 1 unità ogni cinque minori ospiti.**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**.

2.4.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

La dimissione dovrà avvenire entro **12 mesi** e comunque a conclusione del progetto individuale per un massimo di **24 mesi**.

2.5. CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ'

2.5.1. Tipologia di utenza

Bambini ed adolescenti con disabilità di entrambi i sessi, permanenti in famiglia, con disabilità fisiche psichiche e sensoriali, in situazioni di disagio sociale a rischio di emarginazione e di perdita dell'autonomia, che per motivi eccezionali e rilevanti non possono essere temporaneamente integrati nei centri diurni per minori di cui al punto 2.4.. I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d'età (**6-10 anni; 11-14 anni; 15- 18 anni**).

2.5.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7 posti e massima di 30 posti**.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da **massimo 10 utenti**, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.5.3. Obiettivi

-Garantire interventi volti all'implementazione ed al mantenimento dei livelli di autonomia e delle abilità della persona,

-Sviluppare percorsi psico-socio-educativi e cognitivo/comportamentali;

-Favorire percorsi per un armonioso sviluppo psico-sociale;

-Promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale e scolastica;

-Implementare e mantenere le capacità pratico-manuali, corporee, cognitive, espressive, artistiche, creative, inter/intra personali e di gruppo;

-Supportare la famiglia nell'esercizio delle funzioni di educazione ed accudimento, prevenendo l'allontanamento familiare ed i rischi di istituzionalizzazione.

2.5.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica. Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.

- Progetti individualizzati di natura educativa, cognitivo/comportamentale, didattica, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità del minore.

- Coinvolgimento ed attivazione di interventi in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore;

- Il centro organizza le proprie attività attraverso interventi individuali e attività laboratoriali, specificate dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale del servizio, quali, a titolo esemplificativo, laboratorio di sostegno scolastico, laboratorio linguistico, laboratorio cognitivo-informatico, laboratorio motorio e psicomotorio, laboratorio pratico-creativo.

2.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

2.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.5.7. Requisiti minimi professionali

-**Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

-**Psicologo: 18 ore settimanali;**

-**Assistente sociale: 6 ore settimanali;**

-**Educatore: 1 unità ogni cinque minori ospiti.**

-**Operatore socio-sanitario: 1 unità ogni 10 minori autorizzati.**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio, possono essere previste nella misura di massimo 5 ore settimanali per 10 utenti.

2.5.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

Il provvedimento, oltre alla valutazione di una U.O. di Neuropsichiatria infantile o di altra struttura pubblica che certifichi il bisogno di questa specifica tipologia di struttura, deve adeguatamente motivare l'impossibilità di inserimento del minore in un centro diurno per minori.

La dimissione dovrà avvenire entro **12 mesi** e comunque a conclusione del progetto individuale per un massimo di **24 mesi.**

2.6. COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6-13 ANNI)

2.6.1. Tipologia di utenza

Bambini di entrambi i sessi che necessitano di un temporaneo allontanamento dalla propria famiglia per incapacità o impossibilità delle figure genitoriali a svolgere adeguatamente le funzioni di educazione ed accudimento.

Per particolari progetti sperimentali si deroga al limite di età previsto per la tipologia, consentendo la presenza di minori da età da 6 a 18 anni.

2.6.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare **minimo 7 e massimo 10 minori** di entrambi i sessi. Fermo restando la capacità massima, la struttura può prevedere ulteriori n.2 posti letto per la pronta accoglienza. La pronta accoglienza deve concludersi entro 30 giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni.

2.6.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di sviluppo psico - educativo.
- Favorire azioni per creare un adeguato contesto familiare per il rientro del minore;

2.6.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo familiare.
- Progetti socio-educativi individualizzati nel rispetto dei bisogni e delle risorse del bambino;
- Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso brevi permanenze presso familiari e/o incontri in Comunità).
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore.

2.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt.1.1 e 2.1

2.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt.1.2 e 2.2

2.6.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

- **Educatore: 5 unità**

- **Assistente sociale: 12 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

2.6.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

2.7. COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)

2.7.1. Tipologia di utenza

Preadolescenti e adolescenti che necessitano di un temporaneo allontanamento dalla propria famiglia per incapacità o impossibilità delle figure genitoriali a svolgere adeguatamente le funzioni di educazione ed accudimento.

2.7.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare **minimo 7 e massimo 10 minori** di entrambi i sessi. Fermo restando la capacità massima, la struttura può prevedere ulteriori n.2 posti letto per la pronta accoglienza. La pronta accoglienza deve concludersi entro 30 giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni.

2.7.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di sviluppo psico-educativo.
- Favorire azioni per creare un adeguato contesto familiare per il rientro del minore;

2.7.4 Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo familiare.
- Progetti socio-educativi individualizzati nel rispetto dei bisogni, delle risorse del ragazzo.
- Promozione di interazioni sociali con i pari in contesti esterni appositamente strutturati (palestre, parrocchie, laboratori espressivi, gruppi ricreativi, ecc.).
- Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso brevi permanenze presso familiari e/o incontri in Comunità).
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il ragazzo.
- Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.

2.7.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

2.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt.1.2 e 2.2

2.7.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura:6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

-**Educatore: 5 unità;**

- **Assistente sociale: 12 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

2.7.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

2.8. GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

2.8.1. Tipologia di utenza

Preadolescenti e adolescenti maschi o femmine dai 12 ai 18 anni sottoposti a provvedimenti dell'AA.GG. per disfunzioni della condotta e/o dell'adattamento non gestibili all'interno della famiglia e che possono comprometterne il sano sviluppo psicologico, fisico e sociale.

2.8.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo di 7 minori** maschi o femmine.

La struttura è autorizzata ad ospitare (nei limiti della capacità ricettiva) n. 1 ragazzo/a sottoposto alla misura di messa alla prova (MAP) ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88.

La struttura può prevedere ulteriori n. 2 posti per la pronta accoglienza ai sensi dell'art. 403 del codice civile.

La pronta accoglienza deve concludersi entro 30 giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni.

La struttura ai fini dell'autorizzazione al funzionamento deve specificare se esclusivamente destinata a minori di sesso maschile o femminile o di entrambi i sessi.

Ogni qualsiasi variazione sulla specifica destinazione d'uso deve essere adeguatamente e preventivamente autorizzata.

2.8.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di rieducazione e sviluppo psico-sociale.
- Prevenire i rischi connessi ai disturbi della condotta.
- Favorire il ripristino di una sana ed appropriata condotta sociale e relazionale intra ed extra-familiare.

2.8.4. Tipologia di servizi

-Accoglienza residenziale continuativa di tipo rieducativo.

-Sviluppo di progetti psico-socio-educativi individualizzati in funzione delle disfunzioni della condotta e/o dell'adattamento del ragazzo, nonché dei suoi bisogni, risorse e talenti.

-Promozione di interazioni sociali con i pari in contesti esterni appositamente strutturati e monitorati da figure educative (palestre, parrocchie, laboratori espressivi, gruppi ricreativi, ecc.). - Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso incontri in Comunità e/o brevi permanenze presso familiari).

-Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il ragazzo.

-Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.

2.8.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

Non è ammessa l'esternalizzazione dei servizi di mensa, lavanderia e pulizia.

2.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.8.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura:** 6 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Educatore:** 5 unità.

- **Assistente Sociale:** 1 unità

- **Psicologo:** 12 ore settimanali;

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

2.8.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

2.9. COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI

2.9.1. Tipologia di utenza

Ragazzi o ragazze dai 12 ai 21 anni affetti da disturbi del comportamento o disadattati sociali non gestibili all'interno della famiglia e necessitanti di interventi specialistici continuativi.

2.9.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare solo ragazzi o solo ragazze in un numero **massimo di 9 minori**. Nei limiti dalla capacità ricettiva, la struttura deve riservare n. 2 posti a minori provenienti dall'area penale ai sensi della convenzione con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata.

2.9.3. Obiettivi

Le Comunità forniscono servizi al fine di:

-creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali o con il disturbo del comportamento, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera;

-favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;

-favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;

-attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;

-svolgere attività di accompagnamento educativo;

-sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali;

-inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;

-concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;

-attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

2.9.4. Tipologia di servizi

La Comunità fornisce servizi al fine di:

-creare percorsi individualizzati per i minori con disagio psichico e disturbi del comportamento, a rischio e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi di nazionalità italiana e straniera;

-favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;

-favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;

-attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;

- svolgere attività di accompagnamento educativo;
- sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali;
- inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale; -attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

2.9.5. Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti previsti agli artt. 1.1 e 2.1, la struttura deve essere dotata di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari.

2.9.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2;

2.9.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 1 unità.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Educatore: 4 unità;**
- **Operatore Socio Sanitario: 3 unità;**
- **Assistente sociale: 1 unità;**
- **Psicologo: 18 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

2.9.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

2.10. CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI

2.10.1. Tipologia di utenza

Bambini e adolescenti di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 ed i 18 anni presunte vittime di abusi e/o maltrattamenti.

2.10.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo** di **9 minori** di ambo i sessi.

2.10.3. Obiettivi

-Fornire un adeguato contesto di protezione e di sviluppo psico-socio-educativo. -Garantire assistenza psicologica e cura psicoterapica. -Accompagnare e sostenere il minore presunta parte offesa nell'iter giudiziario. -Favorire lo sviluppo di condizioni atte al rientro in un idoneo contesto familiare.

2.10.4 Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo terapeutico-riparativa.
- Psicodiagnosi e psicoterapia.
- Consulenza psicosociale di primo e secondo livello.
- Consulenza legale.
- Ascolto testimoniale protetto ai fini giudiziari ai sensi dell'art. 498 del Codice di procedura penale e della Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.
- Audio-video registrazione degli ascolti testimoniali e relative trascrizioni integrali laddove richieste dall'Autorità Giudiziaria competente.
- Incontri protetti in spazio neutro.
- Integrazione dei progetti di messa alla prova (MAP) per giovani autori di reati sessuali (cd. young sex offender) attraverso appositi interventi psico-socio rieducativi.
- Analisi dei dati regionali sul fenomeno dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia ed all'adolescenza.
- Organizzazione ed attuazione di eventi formativi sulle tematiche dell'abuso e del maltrattamento.
- Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.
- Integrazione dei programmi di sostegno alla genitorialità, sviluppati dai servizi territoriali, attraverso specifici interventi per lo sviluppo delle capacità di cura e protezione.

2.10.5. Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti di cui agli artt. 1.1 e 2.1, il Centro deve essere dotato di almeno una stanza con un **setting** adeguato

per svolgere i colloqui terapeutici e gli altri colloqui previsti dal programma di recupero.

Il Centro, inoltre, deve essere dotato di uno "Spazio neutro" dove svolgere gli incontri protetti e gli ascolti protetti ai fini giudiziari ed al quale devono poter accedere persone esterne al Centro (magistrati, forze dell'ordine, avvocati, persone in stato di detenzione, ecc.).

Lo "Spazio neutro", pertanto, dovrà avere un accesso diverso da quello dal servizio residenziale e dovrà essere dotato, almeno, dei seguenti spazi:

-n.1 stanza adibita all'ascolto del minore che in caso di rumori esterni deve essere adeguatamente insonorizzata per evitare che rumori possano distrarre il minore e compromettere la qualità della registrazione audio;

-n.1 stanza di osservazione attigua alla precedente che consenta l'osservazione diretta attraverso lo specchio unidirezionale e l'ascolto del minore ad almeno sei persone oltre all'operatore di registrazione;

-n.1 stanza per seguire l'escussione attraverso monitor;

-n.1 stanza per l'accoglienza e/o l'attesa;

Lo spazio neutro, inoltre, deve disporre di moderne attrezzature che consentano l'audio-video registrazione delle attività svolte come da normativa vigente. La struttura, inoltre, ospitando vittime di abusi e quindi testimoni in procedimenti penali, deve essere dotata di:

-sistema di videosorveglianza ed allarme antintrusione atti a garantire la sicurezza dei minori ospiti e del personale.

2.10.6. Requisiti minimi organizzativi

Oltre ai requisiti stabiliti agli artt. 1.2 e 2.2, la struttura deve: -Garantire l'escussione del minore ai fini giudiziari entro 48 ore dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria competente; -Garantire, ove richiesta, la consegna alle AA.GG. delle trascrizioni integrali degli ascolti protetti ai fini giudiziari entro 21 giorni dall'escussione, salvo urgenza disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari. -Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: -registro generale degli ascolti protetti; -registro generale delle trascrizioni integrali - Assicurare la custodia nel rispetto della normativa sulla privacy dei supporti informatici contenenti registrazioni audio-video degli ascolti protetti ai fini giudiziari fino alla consegna alle Autorità competenti.

2.10.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura:** 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Psicologo** esperto in psicologia giuridica: **1 unità**;

- **Assistente sociale:** **1 unità**;

- **Educatore:** **6 unità**;

- **Legale:** a consulenza sulla base dell'effettivo bisogno.

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**.

Tutto il personale, ad esclusione di quello necessario per i servizi alberghieri, dovrà possedere adeguata formazione in materia di abuso e maltrattamento all'infanzia o certificata esperienza triennale in strutture per minori vittime di abusi e maltrattamenti convenzionate con Enti pubblici.

2.10.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

Nei casi di abuso e maltrattamento violento è necessario il dispositivo delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria.

2.11. CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

2.11.1. Tipologia di utenza

Ospite delle strutture è il Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'U.E. senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro. E' possibile l'ospitalità ai minori che giungono sul territorio nazionale a seguito di eventi di sbarco nonché rintracciati nel territorio nazionale comunque giunti in Italia secondo le disposizioni delle Autorità Nazionali competenti. Le strutture per Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) si distinguono in strutture per la prima accoglienza e strutture per la seconda accoglienza.

2.11.2. Capacità ricettiva

Per strutture destinate alla **PRIMA ACCOGLIENZA:**

Ogni Centro, ai sensi dell'art.3, comma 3, del Decreto Ministeriale 1/9/2016, garantisce l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinata in via esclusiva. Ciascuna sede può accogliere fino ad un **massimo di 30 minori**.

Per strutture destinate alla **SECONDA ACCOGLIENZA**:

La capacità ricettiva **massima** è di **16 ospiti minori** di ambo i sessi.

Al compimento del 18° anno di età il giovane deve essere dismesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio nazionale saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione, ivi compresa l'eventuale permanenza in struttura prevista dall'art. 3.2 lett. d).

La struttura è aperta 365 giorni per 24 ore.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 8 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.11.3. Obiettivi

Il principale obiettivo degli interventi, una volta verificata da parte delle Autorità competenti l'effettiva condizione di non accompagnato del minore, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Gli Enti locali e, per essi, i gestori della struttura, nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:

a• i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;

b• la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;

c• l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse.

In particolare:

Le strutture per la **prima accoglienza** per Minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono caratterizzate dall'immediata ospitalità e tutela del minore e sono orientate a mantenere l'accoglienza per il tempo necessario, non superiore a sessanta giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore. Le strutture svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello.

Le strutture per la **seconda accoglienza** sono servizi residenziali, che pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare sono caratterizzati da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

Le strutture, sia per la **prima** che per la **seconda accoglienza**, devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessità di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato.

2.11.4. Tipologia di servizi

È un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita di inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la responsabilizzazione e autonomia.

L'Ente locale competente per territorio o titolare dell'eventuale progetto di competenza Statale, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti e dell'ente gestore la struttura, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:

_ Collocamento nella struttura autorizzata secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti anche di natura Statale, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del paese di provenienza del minore; _ Assistenza socio-psicologica e orientamento legale;

_ Supporto di mediatori linguistico-culturali;

_ Verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;

_ Apertura della tutela;

_ Regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;

_ Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

_ Insegnamento di base della lingua italiana;

_ Inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio lavorativa del minore;

_ Definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.

2.11.5. Requisiti minimi strutturali

Le strutture devono essere dotate dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1.

Relativamente ai locali soggiorno/pranzo e alle attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi) la superficie minima, di cui alla lettera e) del punto 2.1, è pari a **mq. 8,00 per utente**.

La struttura dovrà essere dotata di locale per incontri individuali e di gruppo.

2.11.6. Requisiti minimi organizzativi

Ogni minore dovrà essere inserito in struttura su disposizione dell'Autorità competente (Prefettura /Questura) e con provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile competente per territorio. L'ingresso dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di **prima accoglienza**. La relazione sarà inserita nella cartella personale del minore contenente documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da aggiornare periodicamente. Dovrà essere redatto progetto personalizzato di inserimento.

Nelle strutture di seconda accoglienza possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS.

Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell'EE.LL. ove sono ubicate le strutture.

È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata Comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Le strutture di prima e di seconda accoglienza per MSNA devono essere organizzate evitando situazioni di promiscuità tali da ledere il rispetto delle esigenze legate alla differenza di genere.

Le strutture di prima accoglienza curano:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita Comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale;
- l'assistenza socio-sanitaria;
- la mediazione culturale;
- l'orientamento e assistenza legale;
- lo stato di salute del minore attraverso il ricorso al Servizio sanitario regionale.

Nelle strutture di **seconda accoglienza** verranno assicurate anche le seguenti attività:

- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita;
- orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno;
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare;
- assistenza psicologica e sanitaria;
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza);
- assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica;
- formazione secondaria e/o professionale, collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini;
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero;
- fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- rispetto delle tradizioni culturali e religiose degli ospiti;

Nelle strutture di prima e seconda accoglienza dovrà, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI e/o dalla normativa di riferimento.

La struttura è tenuta a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

2.11.7. Requisiti minimi professionali

PRIMA ACCOGLIENZA:

Requisiti minimi professionali dell'équipe multidisciplinare per la gestione della struttura.

La presenza di ogni figura professionale deve essere proporzionata al numero ed alle esigenze degli ospiti tenendo conto dei parametri minimi previsti per le strutture di Seconda accoglienza. In ogni caso in tutte le ore diurne deve essere garantita la presenza in ogni struttura di almeno 2 componenti dell'équipe.

- **Responsabile della struttura:** in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative. Funzioni: coordina il personale e cura i rapporti con il Ministero dell'interno e le altre autorità competenti in materia di MSNA.

- **Educatore:** in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente;

- **Assistente sociale:** in possesso di iscrizione al relativo Albo professionale;

- **Operatore:** con funzioni di orientamento e supporto alla gestione della struttura anche favorendo l'orientamento ed il coinvolgimento degli ospiti;

- **Mediatore culturale:** in possesso di specifico titolo di studio o qualifica professionale, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento;

- **Interprete/servizio di interpretariato:** in rapporto al numero ed alle esigenze linguistiche.

- **Operatore legale:** in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza in rapporto al numero ed alle esigenze delle procedure di interesse degli ospiti;

- **Psicologo:** in possesso di laurea;

- **Medico:** In possesso di laurea in medicina con esperienza in età evolutiva.

La presenza dello psicologo e del medico può essere garantita mediante accordo/convenzione con le strutture pubbliche del territorio, purché sia garantita la pronta disponibilità. Deve altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti e la vigilanza notturna. In sede di organizzazione dell'équipe, sulla base delle esigenze di servizio può essere definita l'eventuale presenza di altre figure.

Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

SECONDA ACCOGLIENZA:

Requisiti minimi professionali dell'équipe multidisciplinare per la gestione della struttura.

- **Responsabile di struttura:** in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali. Funzioni: coordina il personale e cura i rapporti con il Ministero dell'interno e le altre autorità competenti in materia di MSNA.

- **Assistente sociale:** 1 unità. La presenza dell'assistente sociale, in possesso di laurea triennale, specialistica o v.o. deve essere garantita nel caso tale figura non sia individuata come Responsabile di struttura;

- **Educatore:** 3 unità (2 unità nel caso di presenza dell'assistente sociale di cui al punto precedente), in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente. Per le tre figure deve in ogni caso essere garantita la presenza totale per 30 ore settimanali;

- **Operatore:** 1 unità per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo l'orientamento ed il coinvolgimento degli ospiti;

- **Mediatore culturale:** 1 unità in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali; - **Interprete/servizio di interpretariato:** in rapporto al numero ed alle esigenze linguistiche.

- **Psicologo:** in possesso di laurea;

- **Medico:** In possesso di laurea in medicina con esperienza in età evolutiva;

La presenza dello psicologo e del medico può essere mediante accordo/convenzione con le strutture pubbliche del territorio, purché sia garantita la pronta disponibilità. Deve altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti e la vigilanza notturna.

In sede di organizzazione dell'équipe, sulla base delle esigenze di servizio può essere definita l'eventuale presenza di altre figure.

Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

2.11.8. Modalità di accesso

PRIMA ACCOGLIENZA:

Le strutture di prima accoglienza per Minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono caratterizzate dall'immediata ospitalità e tutela del minore e sono orientate a mantenere l'accoglienza per il tempo necessario: non superiore a sessanta giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore.

Le strutture svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello.

SECONDA ACCOGLIENZA:

Possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria). Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione ricordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell'EE.LL. ove sono ubicate le strutture.

È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata Comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero ecc., anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri.

All'ingresso del minore la struttura predisporrà, in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato (PEI) che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interesse del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

Il PEI dovrà, inoltre, prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana Comune in struttura.

3. STRUTTURE PER ADULTI

3.1. Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nelle strutture dove tale attività è prevista.

a) Dove è prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopraindicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina". Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la

salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Struttura, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti, la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno essere di superficie minima pari **mq. 9** (nove), mentre le camere a due letti superficie minima pari **mq. 14** (quattordici). Non sono ammesse in nessun caso camere a tre o più letti, con esclusione delle tipologie dove esplicitamente previsto.

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, di un comodino e di una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Ogni posto letto dovrà essere dotato di campanello di chiamata e di luce notturna.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1.10 ad un lato del letto stesso.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi e stanze da letto) di superficie utile minima pari a:

- **mq. 8** (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- **mq. 10** (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali:

di tipo Comunitario

1(uno) servizio igienico completo e attrezzato per la non autosufficienza **ogni 4 (quattro) ospiti**, (salvo i casi in cui non sia espressamente prevista una diversa indicazione);

di tipo alberghiero

1 (uno) servizio igienico completo con piatto doccia a pavimento **ogni 2 (due) ospiti**, di cui almeno uno **ogni 5 posti letto** presenti fruibile dai soggetti con disabilità conforme alla normativa vigente in materia.

Per le strutture di nuova realizzazione le camere devono possedere il bagno in camera;

Gli spazi Comuni per attività giornaliere (soggiorno/pranzo) e ricreative deve essere presente almeno un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza.

h) Per le strutture semiresidenziali:

_ Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4).

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia

di lavoro (D.Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunatamente dimensionato secondo le vigenti normative, locale/spazio per biancheria pulito e locale/deposito per lo sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione.

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 – allegato A).

3.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico.
- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
- Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell'utente, l'eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto; Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
- Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;
- Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS.
- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
- Polizza incendio struttura;

3.3. Modalità di accesso dell'utente nella struttura

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette. Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente che necessita di assistenza e tutela, dopo aver preso in considerazione la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della LEGGE REGIONALE n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto. A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del

bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa il servizio offerto.

3.4. CENTRO DIURNO PER ANZIANI

3.4.1. Tipologia di Utenza

Persone anziane di 65 anni ed oltre, di ambo i sessi, autosufficienti o parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia.

3.4.2. Capacità Ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7 posti e massima di 30 posti.**

3.4.3. Obiettivi

Struttura semiresidenziale per persone anziane, che assicura attività assistenziali dirette a gruppi di utenza per più ore al giorno e per più giorni la settimana e garantisce l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali. Le modalità di funzionamento e di gestione del Centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie.

3.4.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi e le domeniche.

- Progetti individualizzati personalizzati.

- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi;

- Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura;

- Il centro organizza altre attività, quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore degli anziani; attività culturali; attività laboratoriali; attività ludico ricreative; corsi di ginnastica dolce; iniziative di auto-mutuo aiuto.

3.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1

3.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.2 e 3.2.

Il centro è una struttura articolata in spazi multifunzionali, caratterizzati da una pluralità di attività e servizi offerti, volti a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione.

I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro.

I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli utenti.

Le attività laboratoriali e ricreative devono essere svolte preferibilmente in gruppi di non più di 10 anziani.

3.4.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Animatore: 1 unità;**

- **Operatore Socio Sanitario: 3 unità;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio, nella misura di massimo 5 ore settimanali per ogni 10 utenti.

3.4.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3..

3.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI

3.5.1. Tipologia di Utenza

La Comunità alloggio per anziani è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, che eroga servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti con un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa e che, in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di vivere una vita Comunitaria e di reciproca solidarietà, condividendo risorse e capacità di coabitazione.

3.5.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero di utenti **fino ad un massimo di 20** di entrambi i sessi

3.5.3. Obiettivi

Struttura residenziale con finalità di garantire alle persone anziane ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia.

Deve assicurare attività assistenziali dirette a gruppi di persone nell'arco delle 24 ore giornaliere per l'intero anno e garantire l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali.

Le modalità di funzionamento e di gestione della Comunità devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli anziani e delle famiglie.

Deve essere garantita l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

- a) Somministrazione pasti;
- b) Assistenza tutelare diurna e notturna;
- c) Attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane sia diurne che notturne;
- d) Attività aggregative e ricreative culturali;
- e) Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- f) Eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;
- g) Servizi alberghieri completi con locale lavanderia adibito anche al lavaggio della biancheria dell'utenza.

3.5.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.

- Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'anziano.
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi di riferimento per l'anziano preferibilmente presenti nel territorio di residenza.
- Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate anche attivando le risorse della Comunità locale.
- La Comunità organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero/mantenimento dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti e il riposo, nonché iniziative di auto mutuo aiuto.
- La struttura deve garantire agli ospiti vita Comunitaria offrendo stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo - culturali, di mantenimento e riattivazione, assistenza tutelare con prestazioni di tipo alberghiero.

3.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1

3.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al Comune di residenza, che trasmette immediatamente l'istanza al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, per la presa in carico e i successivi provvedimenti di competenza.

Qualora l'utente, durante la permanenza, perda i requisiti previsti (semiautosufficienza) o necessiti di assistenza medica continuativa, l'equipe professionale della struttura è obbligata a Comunicare tempestivamente le nuove condizioni di salute al servizio sociale professionale del Comune Capo Ambito che provvederà ad attivare le procedure per il passaggio in struttura più idonea (es. casa protetta-rsa).

3.5.7. Requisiti minimi professionali

Le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale: 8 ore settimanali;**

- **Infermiere:** pronta reperibilità;
- **Animatore: 1 unità;**
- **Operatore socio sanitario:** 6 unità;

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

Per strutture con numeri inferiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale.

3.5.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

3.6. COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ'

3.6.1. Tipologia di Utenza

La Comunità per persone con problematiche psicosociali sono strutture a carattere Comunitario a ciclo residenziale destinate ad accogliere uomini e donne, con o senza minori, privi del necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento sociale, secondo le finalità indicate nei piani personalizzati di reinserimento sociale. Età compresa tra i 19 e i 64 anni di entrambi i sessi.

3.6.2. Capacità ricettiva

Le strutture possono ospitare fino ad un **massimo di 20 persone**. In ogni struttura gli utenti sono organizzati in più gruppi, ognuno formato al massimo da dieci persone con caratteristiche omogenee e bisogni compatibili. I minori eventualmente presenti di età oltre i sei anni rientrano nei limiti di capienza della struttura.

3.6.3. Obiettivi

Le Comunità accoglienza devono offrire una risposta ai bisogni primari di assistenza e promuovere azioni di sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione dell'ospite, anche attraverso la sua attiva partecipazione alla gestione del servizio, alle dinamiche di gruppo ed alla condivisione della vita Comunitaria quotidiana. Le strutture sono caratterizzate da un'organizzazione flessibile e sono articolate in gruppi omogenei per composizione, con attività che favoriscono la partecipazione dell'ospite alla vita Comunitaria ed alla realtà sociale, culturale, relazionale e lavorativa del territorio di riferimento, e contribuiscono alla fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio.

3.6.4 Tipologia di Servizi

Nelle Comunità accoglienza sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- alloggio e pasti;
- interventi di sostegno e di sviluppo dell'autonomia e della capacità di autogestione realizzati attraverso il lavoro di gruppo e finalizzati all'inserimento o alla preparazione all'inserimento ed al reinserimento sociale;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti;
- azioni di supporto alla fruizione dei servizi territoriali;
- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle specifiche esigenze.

3.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1 E' ammessa la possibilità di una sola camera da letto da adibire a tre posti letto con superficie minima di mq. 20 (venti).

3.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt.1.2 e 3.2. L'organizzazione della struttura prevede l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il funzionamento della struttura è previsto per l'intero arco dell'anno. Le Comunità devono offrire una risposta specifica a situazioni di disagio sociale attraverso l'ospitalità ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza. Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione, per la finalità propria della struttura, essi sono riconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale di riferimento, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

3.6.7. Requisiti minimi professionali

Per ogni modulo da venti le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura:10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale: n. 1 unità;**
- **Educatore: n. 3 unità;**

- **Psicologo: n. 1 unità;**

- **Mediatore linguistico-culturale: 6 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

3.6.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

3.7. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI

3.7.1. Tipologia di Utenza

Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a donne che hanno subito violenza sessuale e di genere nonché donne vittime di tratta.

Le strutture devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza e fornire ospitalità alle donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza.

Possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.

3.7.2. Capacità ricettiva

Donne **fino ad un massimo di 10**.

Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.

I tempi di permanenza che variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

3.7.3. Obiettivi

Promuovere e valorizzare percorsi di elaborazione culturale, pratiche di accoglienza autonome autogestite delle donne.

Sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia.

Dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

Devono essere garantite, ove necessario, consulenza legale, psicologica e orientamento al lavoro.

3.7.4. Tipologia di servizi

Nelle Case Rifugio sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle donne e dei loro figli;
- ospitalità in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- educazione del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di isolamento sociale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

3.7.5. Requisiti minimi strutturali

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita degli ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- La camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente

ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie.

La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le donne che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio deve essere prevista l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti con connessione telefonica costante con le operatrici.

3.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione del servizio sociale competente. Deve essere assicurata l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate. Devono essere organizzate le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti e predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato.

Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato, un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.7.7. Requisiti minimi professionali

Le Case rifugio devono avvalersi esclusivamente di personale femminile, per ogni modulo le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistenti sociali: n. 2 unità;**

- **Educatore: n. 1 unità;**

- **Psicologo: n. 1 unità;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Tutte le figure dovranno garantire una reperibilità H/24 in particolare modo nelle ore di assenza dalla sede della struttura.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

3.7.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

L'accesso alla Casa può avvenire attraverso i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e dalla Autorità Giudiziaria, su richiesta da parte della donna.

La condizione senza la quale non si può verificare l'accesso è la mancanza di consenso della donna all'ingresso nella Casa Rifugio. In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede.

3.8. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

3.8.1. Tipologia di Utenza

Struttura residenziale per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo, che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento.

La casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l'inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d'origine.

Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a donne che hanno subito violenza sessuale e di genere nonché donne vittime di tratta.

Le strutture devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza e fornire ospitalità alle donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza.

Possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.

3.8.2. Capacità ricettiva

Donne fino ad un **massimo di 10**.

Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.

I tempi di permanenza che variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

3.8.3. Obiettivi

Promuovere e valorizzare percorsi di elaborazione culturale, pratiche di accoglienza autonome autogestite delle donne.

Sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o sfruttamento lavorativo.

Dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

Devono essere garantite, ove necessario, consulenza legale, psicologica e orientamento al lavoro.

3.8.4. Tipologia di servizi

Nelle Case Rifugio sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle donne e dei loro figli;
- ospitalità in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- educazione del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di isolamento sociale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

3.8.5. Requisiti minimi strutturali

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita degli ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- La camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie.

La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le donne che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio è altresì conveniente prevedere l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti.

3.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione dell'ufficio sociale competente. Deve essere assicurata l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate; Devono essere organizzate le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti e predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato.

Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato; un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.8.7. Requisiti minimi professionali

Le Case rifugio devono avvalersi esclusivamente di personale femminile, per ogni modulo le figure previste sono le

seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale: n. 2 unità;**
- **Educatore: n. 1 unità;**
- **Psicologo: n. 1 unità;**
- **Mediatore linguistico-culturale: 12 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

3.8.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

L'accesso alla Casa può avvenire attraverso i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e dalla Autorità Giudiziaria, su richiesta da parte della donna.

La condizione senza la quale non si può verificare l'accesso è la mancanza di consenso della donna all'ingresso nella Casa Rifugio.

In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede.

3.9. CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI

3.9.1. Tipologia di Utenza

Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a donne, nonché donne gestanti e/o con figli e nello specifico a:

- donne, con o senza minori, privi del necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento sociale, secondo le finalità indicate nei piani personalizzati di reinserimento sociale
- donne maggiorenni o minorenni italiane o extra - Comunitarie gestanti o con figli, con disagio sociale;
- donne con o senza figli minori sottoposte a misure cautelari (arresti domiciliari);
- madri e figli sottoposte a prescrizioni di Decreti del Tribunale per i minori che prescrivono osservazione e sostegno alla genitorialità.

3.9.2. Capacità ricettiva

Donne in numero **massimo di 10.** I minori eventualmente presenti di età oltre i tre anni rientrano nei limiti di capienza della struttura. Per i minori da 0 a 3 anni, pur non rientrando nella capacità ricettiva della struttura, deve essere prevista la corresponsione della retta.

3.9.3. Obiettivi

Le Case di accoglienza devono offrire una risposta ai bisogni primari di assistenza e promuovere azioni di sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione dell'ospite, anche attraverso la loro attiva partecipazione alla gestione del servizio, alle dinamiche di gruppo ed alla condivisione della vita Comunitaria quotidiana. Le strutture sono caratterizzate da un'organizzazione che consenta di programmare percorsi educativi volti a:

- all'accompagnamento al parto, all'autonomia per le donne in difficoltà e per le donne gestanti e/o con figli;
- al superamento della situazione di difficoltà e l'acquisizione delle capacità genitoriali in relazione con la realtà sociale, culturale, relazionale e lavorativa del territorio di riferimento;
- all'orientamento nell'acquisizione di livelli di autonomia e di competenze sociali, formazione alla cultura del lavoro;

3.9.4. Tipologia di servizi

Nelle Case di accoglienza sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle donne e dei loro figli;
- ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- supporto educativo del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- eventuali interventi di mediazione culturale e/o linguistica concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di disagio sociale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

3.9.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1

Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Servizi igienici: **1(uno)** servizio igienico completo ogni **4 (quattro)** ospiti, di cui uno attrezzato per la non autosufficienza;

3.9.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2.

La permanenza all'interno della struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione del servizio sociale competente.

Deve essere assicurata l'autonomia individuale e la fruibilità e la privacy delle persone ospitate. Deve essere predisposto, in accordo con le persone ospitate, un progetto individualizzato (PEI). Deve essere prevista la presenza di figure professionali sociali, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata.

Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato; un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.9.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale: n. 1 unità;**

- **Educatore: n. 3 unità;**

- **OSS: n. 1 unità**

- **Mediatore linguistico-culturale: 6 ore settimanali;**

- **Psicologo: 6 ore settimanali**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

3.9.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza sopra descritte, possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

3.10. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

3.10.1. Tipologia di Utenza

La Casa di riposo per anziani è una struttura a ciclo residenziale che presta servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ultrasessantacinquenni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato.

Le Case di riposo sono strutture nelle quali vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale al fine di promuovere la partecipazione dell'anziano alla vita sociale del territorio.

Tali strutture ospitano anziani che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita.

3.10.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero fino ad un **massimo di 80** di entrambi i sessi

3.10.3. Obiettivi

Struttura residenziale con finalità di garantire alle persone anziane ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia. Deve assicurare attività assistenziali dirette a gruppi di persone nell'arco delle 24 ore giornaliere per l'intero anno e garantire l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali. Le modalità di funzionamento e di gestione devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli anziani e delle famiglie.

Deve essere garantita l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

a) Somministrazione pasti;

b) Assistenza tutelare diurna e notturna;

c) Attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane sia diurne che

notturne;

d) Attività aggregative e ricreativo culturale;

e) Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

f) Eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;

g) Servizi alberghieri completi con locale lavanderia adibito anche al lavaggio della biancheria dell'utenza.

3.10.4. Tipologia di servizi

-Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.

-Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'anziano.

-Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi di riferimento per l'anziano preferibilmente presenti nel territorio di residenza.

-Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate anche attivando le risorse della Comunità locale.

-La Struttura organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero/mantenimento dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti e il riposo, nonché iniziative di auto mutuo aiuto.

-La struttura deve garantire agli ospiti vita collettiva offrendo stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione, assistenza tutelare con prestazioni di tipo alberghiero.

3.10.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1.

3.10.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al Comune di residenza, che trasmette immediatamente l'istanza al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, per la presa in carico e i successivi provvedimenti di competenza.

Qualora l'utente, durante la permanenza, perda i requisiti previsti (semiautosufficienza) o necessiti di assistenza medica continuativa, l'equipe professionale della struttura è obbligata a Comunicare tempestivamente le nuove condizioni di salute al servizio sociale professionale del Comune Capo Ambito che provvederà ad attivare le procedure per il passaggio in struttura più idonea (es. casa protetta-rsa).

3.10.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale: 8 ore settimanali ogni 20 utenti;**

- **Infermiere: pronta reperibilità;**

- **Animatore: 1 unità ogni 20 utenti;**

- **Operatore socio sanitario: 6 unità ogni 20 utenti;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

Per strutture con numeri inferiori o superiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale.

3.10.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

4. STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA'

4.1 Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nei servizi dove tale attività è prevista.

a) Dove prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: Locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopra indicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina" Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Strutture, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno essere di superficie minima pari mq. 9 (nove), mentre le camere a due letti superficie minima pari mq. 14 (quattordici).

Non sono ammesse in nessun caso camere a tre o più letti, con esclusione delle tipologie dove esplicitamente previsto.

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, di un comodino e di una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1,10 ad un lato del letto stesso.

Ogni posto letto dovrà essere dotato di campanello di chiamata e di luce notturna.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi e stanze da letto) di superficie utile minima pari a:

- mq. 8 (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- mq. 10 (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali di tipo **Comunitario**:

1(uno) servizio igienico completo e attrezzato per la non autosufficienza ogni **4 (quattro) ospiti**;

h) Per le strutture semiresidenziali:

_ Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone

con disabilità;

_Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4);

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunamente dimensionato secondo le vigenti normative, deposito biancheria pulito e sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 – allegato A).

4.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico.
- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
- Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell'utente, l'eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto;
- Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
- Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;
- Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS.
- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
- Polizza incendio struttura;

4.3. Modalità di accesso dell'utente nella struttura

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette. Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente, dopo aver considerato la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto. A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa il servizio offerto.

3.3. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALI

4.3.1. Tipologia di utenza

Disabili di entrambi i sessi maggiorenni, permanenti in famiglia, aventi una delle seguenti problematiche:

- Psicopatologie stabilizzate per le quali risultano indicati interventi strutturati di volti al recupero delle capacità intellettive, emotive e comportamentali del soggetto;
- patologie di origine psicologica stabilizzate (psicosi, gravi nevrosi, sindromi depressive, insufficienze mentali, ecc.);
- patologie di origine fisiologiche (ritardi mentali, sindromi di down, cerebropatie congenite, danni cerebrali, ecc..) purché sia accertabile una potenzialità di recupero compatibile con il gruppo costituito.

4.3.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un **massimo di 30 posti**.

E' possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.3.3. Obiettivi

- Sostegno alle famiglie mediante lo sgravio dei compiti di assistenza durante le ore di apertura del centro;
- Interventi volti al recupero e al mantenimento da parte degli ospiti della propria personalità e delle abilità raggiunte;
- Favorire percorsi per un armonioso sviluppo psico-sociale;
- Interventi volti al recupero e al mantenimento dei livelli di autonomia della persona,
- Promuovere il reinserimento sociale mediante il ripristino delle abilità sociali;
- Recupero delle capacità pratico-manuali, corporee, cognitive, espressive, artistiche, creative, inter/intra personali e di gruppo;
- Avviare e promuovere tutti i processi di inclusione sociale.

4.3.4. Tipologia di Servizi

Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzata secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi. I centri diurni per persone con disabilità mentale svolgono un'azione di inclusione e socializzazione attraverso attività laboratoriali e di animazione aperte al territorio. Devono altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.

Tali strutture rispondono alla necessità di offrire servizi adeguati alle persone con disabilità e, nel contempo, alleggerire il gravoso carico assistenziale alle famiglie.

Il centro Diurno per disabili mentali è una struttura polifunzionale con spazi destinati alle varie attività diurne degli utenti, volte ad un miglioramento generale delle capacità intellettive, emotive e comportamentali del soggetto nonché ad una reintegrazione dello stesso nel contesto sociale dal quale esso non va allontanato ma, anzi, nel quale va

inserito secondo le sue coordinate personali.

Le attività di recupero del centro diurno devono tendere alla crescita personale dell'utente ed all'acquisizione del proprio senso di appartenenza ad un gruppo sociale e familiare, lì dove per crescita deve intendersi anche il non peggioramento finalizzato alla permanenza in ambito familiare dell'utente quanto più tempo è possibile. Scopo fondamentale del centro è pertanto, anche, la realizzazione di un rapporto privilegiato tra operatore e disabile quale momento cruciale nel percorso di sostegno della malattia mentale.

Tale scopo viene, peraltro, diretto anche alla famiglia del disabile al fine di rompere lo stato di isolamento nel quale spesso essa vive nella gestione della problematica mentale.

4.3.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.3.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2.

3.3.7. Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 30 posti è il seguente:

-**Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

-**Psicologo: 6 ore settimanali;**

-**Educatore: 3 unità;**

-**Operatore Socio Sanitario: 4 unità;**

-**Assistente sociale: 6 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

4.3.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

3.4. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ

4.4.1. Tipologia di utenza

Il Centro offre ospitalità diurna e assistenza qualificata rivolte a persone con disabilità di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche o psicofisiche, sensoriali, le quali necessitano di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

4.4.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **30 posti.**

E' possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.4.3. Obiettivi

I centri diurni, unitamente ai servizi di assistenza domiciliare, costituiscono uno dei presupposti nell'ambito dei servizi territoriali per l'esplicarsi di una politica sociale tendente a favorire la permanenza dell'utente nell'abituale ambiente di vita, prevedendo e contrastando le situazioni di difficoltà e di svantaggio.

Promuovono il diritto dei cittadini, specie se appartenenti alle categorie più deboli, a non essere allontanati dalla Comunità locale o separati dalla propria famiglia; favoriscono infatti il mantenimento delle persone con disabilità nella propria famiglia e nel normale ambiente sociale evitando il ricorso al ricovero nelle strutture residenziali se non nei casi in cui si renda assolutamente necessario, e per un periodo limitato;

Permettono che la persona con disabilità possa sviluppare e migliorare le autonomie psico-fisiche al fine di favorire e potenziare, per quanto possibile, l'autogestione della vita quotidiana; supportano le persone che presentano disabilità, che impediscono le autonomie e l'autogestione, con la scelta degli ausili più appropriati e l'accompagnamento nella fase iniziale; garantiscono, con il supporto della famiglia o del tutore o amministratore di sostegno, i rapporti con tutte le agenzie territoriali che partecipano alla fruibilità dei suoi diritti civili e sociali; facilitano l'orientamento verso la professione più adeguata; facilitano la organizzazione e la fruizione di attività per il tempo "liberato": attività ludico ricreative, sportive, hobbistiche, culturali, spirituali, sociali, etc.; promuovono, con la partecipazione delle agenzie territoriali competenti, le pari opportunità e la non discriminazione per le persone con disabilità in ogni luogo di vita quotidiana; facilitano il rafforzamento delle capacità individuali e l'autodeterminazione di ogni persona perché si realizzi l'effettiva inclusione sociale; sostengono le persone con disabilità e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma delle persone adulte in cui si affronta il problema del "durante noi"

per il "dopo di noi"; prevengono la non autosufficienza e la fragilità, formano alle autonomie per l'inclusione e, ove possibile, per la vita autonoma dalla famiglia.

4.4.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzata secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi. I centri diurni per persone con disabilità, oltre a svolgere una funzione di socializzazione, supportano e integrano le attività riabilitative contribuendo, indirettamente, all'azione terapeutica. Devono altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.

Tali strutture rispondono alla necessità di offrire servizi adeguati alle persone con disabilità e, nel contempo, alleggerire il gravoso carico assistenziale alle famiglie. Offrono ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati e personalizzati, per lo svolgimento di attività socio-terapeutiche, ludico-motorie, culturali, sportive, occupazionali e socio-assistenziali, atte all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali, ricercando il più possibile la massima espressione delle risorse e potenzialità proprie. In particolare, tali strutture semiresidenziali sono tenute a svolgere attività di:

- 1) osservazione ed orientamento alle autonomie e all'inclusione;
- 2) programma personalizzato per le autonomie e l'inclusione;
- 3) progetti specifici di prevenzione, formazione, inclusione;
- 4) monitoraggio;
- 5) follow-up.

4.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1.

4.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.4.7. Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 30 posti è il seguente:

- **Coordinatore: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatori: 4 unità;**
- **Operatore Socio Sanitario: 5 unità;**
- **Psicologo: 12 ore settimanali;**
- **Assistente Sociale: 6 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, psico-motorie ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

4.4.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3..

3.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

4.5.1. Tipologia di Utenza

La Comunità alloggio è una Struttura con attività residenziale a favore di persone di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche e sensoriali, a seguito di eventi morbosi - sia congeniti che acquisiti - che determinano sul piano dei bisogni assistenziali situazioni di disabilità e di dipendenza. Le prestazioni erogate sono orientate a contrastare anche situazioni di marginalità sociale.

4.5.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **20 utenti.**

E' possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.5.3. Obiettivi

Le attività della struttura sono tese all'inclusione sociale delle persone utenti, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la Comunità, oltre che attività di assistenza personale ed alberghiere. A tal fine offre interventi

integrati assistenziali educativi e rieducativi tesi al raggiungimento della massima autonomia possibile, sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione, integrazione della persona con disabilità nell'ambiente sociale esterno.

L'assistenza specialistica è a carico del Servizio Sanitario competente territorialmente che garantisce la consulenza medico-specialistica con previsti incontri di verifica.

4.5.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
 - attività educative finalizzate al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
 - mantenimento dei rapporti con i nuclei familiari, ove esistenti, con altri referenti e/o tutori, curatori e amministratori di sostegno, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia;
 - interventi di tutela della salute personale in relazione alle specifiche esigenze dell'utente, assimilabili a forme di assistenza rese a domicilio. Le altre prestazioni a carattere sanitario saranno garantite dalle Aziende Sanitarie Provinciali, nel cui territorio è ubicata la Comunità Alloggio per persone con disabilità, assicurando tutte le prestazioni previste dai LEA ed indicate nel DPCM 29 novembre 2001;
 - realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
 - attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di inclusione sociale;
 - utilizzo di un registro in cui vengono indicate le generalità dell'ospite. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dal servizio residenziale e la motivazione;
 - creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
 - attività occupazionali in ambienti e contesti finalizzati anche alla integrazione delle persone con disabilità;
 - sviluppo delle precondizioni per i rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali.
- Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della Comunità locale.

4.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2.

Per ogni utente, effettuata una valutazione del livello di autonomia, viene predisposto un piano individualizzato, di concerto con il servizio sociale del Comune inviante, finalizzato al recupero ed integrazione del soggetto nel territorio. E' inoltre tenuto ed aggiornato un fascicolo personale contenente tutte le necessarie informazioni di carattere sanitario e sociale.

4.5.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per un **numero di 20 utenti**.

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali**. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

- **Educatori: 4 unità**;

- **Operatore Socio Sanitario: 10 unità**;

- **Assistente Sociale: 6 ore settimanali**;

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

4.5.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3..

4.6. COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ' MENTALE

4.6.1. Tipologia di Utenza

Struttura residenziale a carattere assistenziale per persone adulte con disabilità mentale che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e le cui condizioni consentano il raggiungimento dell'integrazione sociale nell'ambito Comunitario, ovvero persone che possiedono un grado di autonomia che consente di vivere alcune attività quotidiane.

4.6.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva da un minimo di **7 utenti** e un massimo di **20 utenti**.

4.6.3. Obiettivi

Le attività della struttura sono tese all'inclusione sociale delle persone utenti oltre che attività di assistenza personale ed alberghiere. L'assistenza specialistica è a carico del Servizio di salute mentale territoriale che garantisce la consulenza medico-specialistica con previsti incontri di verifica.

4.6.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.
- Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'ospite
- Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- Assistenza tutelare e di segretariato sociale;
- Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere la massima autonomia possibile ed il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- Laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi; Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della Comunità locale.

4.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

Per ogni utente, effettuata una valutazione del livello di autonomia, viene predisposto un piano individualizzato, di concerto con il servizio sociale del Comune inviante, finalizzato al recupero ed integrazione del soggetto nel territorio. E' inoltre tenuto ed aggiornato un fascicolo personale contenente tutte le necessarie informazioni di carattere sanitario e sociale.

4.6.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per un **numero di 20 utenti**.

- Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- Operatore Socio Sanitario: 9 unità.**
- Educatore: 2 unità.**
- Assistente sociale: 15 ore settimanali.**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio

4.6.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

3.6. CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

4.7.1. Tipologia di Utenza

La Casa famiglia per persone con disabilità grave è un Servizio socio-assistenziale rivolto alle persone con grave disabilità, prive del sostegno dei familiari che ad essi provvedono perché deceduti o non più in grado di assisterli. Accoglie esclusivamente persone con disabilità grave che hanno riconosciuto lo stato di persona handicappata in base all'art.3, comma 3, della legge 104 del 5 febbraio 1992.

La struttura si distingue da altre strutture residenziali per la sua caratteristica di voler offrire la continuità allo stile di vita familiare della persona con disabilità che per cause non volontarie deve abbandonare la sua residenza.

Ai fini dell'accesso iniziale è sufficiente aver prodotto la domanda di riconoscimento.

La condizione dei familiari totalmente impossibilitati a provvedere in maniera adeguata alle necessità della persona in situazione di grave disabilità deve essere accertata e certificata dal servizio sociale territoriale.

4.7.2. Capacità ricettiva

Personae con disabilità grave fino ad un **massimo di 12**.

4.7.3. Obiettivi

La Casa Famiglia è da considerare come un servizio in cui le persone con disabilità "abitano" e vivono la loro normale quotidianità con l'obiettivo di offrire la continuità allo stile di vita familiare della persona con disabilità che per cause non volontarie deve abbandonare la sua residenza.

La Casa Famiglia deve garantire il funzionamento 24 ore su 24 e rispondere alle esigenze di vita di ognuno, favorire la dove è possibile il coinvolgimento delle persone con disabilità che abitano sia nella gestione della vita quotidiana che nella scelta delle azioni Comuni da svolgere nel tempo-libero.

4.7.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze delle persone con disabilità che abitano nella casa.

Per ogni persona con disabilità che abita nella Casa Famiglia deve essere predisposto un progetto individualizzato che tenga conto del bisogno di assistenza personale e delle attività da svolgere in casa e fuori-abitazione, progetto che mette in rete le risorse territoriali necessarie a favorire l'inclusione sociale della persona e della stessa casa.

Il progetto individualizzato deve indicare in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti, le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche.

La Casa Famiglia si prefigura come un servizio socio assistenziale e pertanto gli ospiti usufruiranno di tutti gli altri servizi e opportunità del territorio, compresi i servizi di cura sanitaria e riabilitativa.

4.7.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.7.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per il **modulo base di 12 utenti**.

- **Coordinatore di struttura:** 10 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatore:** 1 unità + 1 unità a 18 ore settimanali;
- **Operatore Socio Sanitario:** 9 unità.

Servizio Medico: Per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA ed indicati nel DPCM 29 novembre 2001 (Deliberan°844/2007).

4.7.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

Per l'accoglienza iniziale è sufficiente la richiesta di accertamento di cui all'art. 4 della L.104/1992.

4.8. COMUNITA' PER PERSONE CON DISABILITA'-DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)

4.8.1. Tipologia di utenza

La Struttura abitativa, di cui alla L. n.112/2016, è una struttura a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni privi di validi riferimenti familiari, in situazione di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.

La disabilità, non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Il servizio è rivolto a colui che è privo di sostegno familiare, in quanto mancante di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, o anche per il venir meno del sostegno familiare. Tale tipologia è funzionale ai casi dell'area "Dopo di Noi" che richiedono soluzioni di intervento di tipo residenziale.

4.8.2. Capacità ricettiva

La soluzione alloggiativa può ospitare non più di **7 persone (6 più 1 per emergenza e/o sollievo) secondo quanto disposto dal D.M. 23 novembre 2016, art. 3 comma 4 lettera a).**

4.8.3. Obiettivi

-Progressiva presa in carico dell'assistito già durante l'esistenza in vita dei genitori, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare;

-Raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio odi percorsi di autonomia e indipendenza economica condivisi dalla stessa persona disabile alla quale deve essere garantita la possibilità di autodeterminarsi e la libertà di scelta.

Lo scopo dell'azione, comunque, deve essere quella di costruire un progetto personalizzato che prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine.

4.8.4. Tipologia di servizi

Gli interventi e i servizi non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4.8.5. Requisiti minimi strutturali

I requisiti strutturali devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, migliorando l'autonomia delle persone con disabilità con tecnologie di domotica.

La struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo la normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente (D.M. 37/2008);
- accessibilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Ogni struttura deve avere spazi accessibili e organizzati come quelli domestici al fine di essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza.

In particolare le camere da letto dovranno essere preferibilmente singole per un posto letto con superficie netta di mq.9,00 e a due posti letto con superficie netta di mq. 14,00 dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza.

Gli spazi Comuni (soggiorno, pranzo e attività diurna) devono essere adeguati alla quotidianità e il tempo libero. Lo spazio minimo dedicato al soggiorno non dovrà essere inferiore a mq. 14,00, mentre quello relativo al pranzo non inferiore a mq.9,00; la cucina dovrà avere una superficie minima di mq.8,00. Il modulo dovrà prevedere un locale per servizi igienici, nel caso di disabili fisici lo stesso dovrà essere attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale. Devono essere previsti spazi per la lavanderia/stenditoio, ripostiglio, dispensa; nel caso di struttura composta da due unità abitative è possibile prevedere tali spazi in una sola delle due unità;

La soluzione alloggiativa, deve essere ubicata in zona residenziale e se rurale, esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla Comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti; fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna i requisiti strutturali, sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

4.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.8.7. Requisiti minimi professionali

Il personale è riferito ad un modulo funzionale di **6 utenti**.

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatore: 1 unità.**
- **Operatore Socio Sanitario: 3 unità.**

Servizio Medico: Per quanta riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA.

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**.

4.8.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

Per l'accesso è necessaria la valutazione multidimensionale effettuata dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) che dovrà valutare la compatibilità della disabilità con i requisiti previsti per la struttura. I soggetti presentano istanza al Comune di residenza che provvede all'immediata trasmissione al servizio sociale professionale del Comune capo ambito per i provvedimenti di competenza e il raccordo con le figure professionali dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

Il Comune, valuterà l'accesso garantendo le priorità di cui all'art.4 comma 2 e 3 del D.M. 23/11/2016.

5. SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITA'

In questo capitolo sono normati i sistemi di autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei servizi di natura domiciliare. Territoriali e di prossimità.

Tali servizi hanno come finalità generale di facilitare la massima autonomia possibile e l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle fasce deboli.

Essi tendono a promuovere il benessere e prevenire il rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione, mantenendo, e dove possibile implementando, le capacità, le competenze e le autonomie delle persone interessate. Le tipologie previste dal presente capitolo sono:

- Servizi domiciliari
- Servizi Territoriali e di prossimità

I Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità, per un'efficiente organizzazione e per l'efficacia degli interventi, dovranno essere parte integrante di un unico Piano, collegati adeguatamente ai servizi e alle strutture sociali e sanitarie del territorio ed avvalersene per l'integrazione delle proprie prestazioni.

Al fine di favorire la migliore integrazione tra i diversi servizi ed anche con l'obiettivo di utilizzare le esperienze professionali consolidate sul territorio, anche le strutture socio assistenziali e socio

sanitarie autorizzate ed accreditate presenti sul territorio possono essere "base operativa dei Servizi Domiciliari".

Le diverse tipologie di servizi territoriali e di prossimità previsti dal presente regolamento potranno essere implementati con altre tipologie in ragione dei bisogni individuati con i Piani di Zona nei diversi ambiti.

5.1. SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consente di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. sanificazione degli ambienti di primaria funzione come bagno, camera da letto, cucina; preparazione dei pasti, igiene della persona, ecc.). L'obiettivo primario dei servizi domiciliari è di offrire un sostegno diretto alle persone consentendogli di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare, e riducendo il rischio di ricovero in strutture residenziali.

I Servizi domiciliari comprendono:

- Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADD), rivolto a minori ed adulti con disabilità che non hanno compiuto i 65 anni di età – compresi i servizi di assistenza specialistica nelle scuole per alunni con disabilità ai sensi del combinato disposto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 3) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SADA), rivolto ad adulti over 65 parzialmente o completamente non autosufficienti;
- Servizio di Assistenza domiciliare Minori (SADM,) rivolto a minori a rischio di emarginazione sociale ed esclusione, compresi i minori immigrati che necessitano di sostegno e supporto per favorirne l'inclusione;
- Servizi di Assistenza domiciliare Adulti (SADAD), rivolto ad adulti in difficoltà.

La richiesta di attivazione del servizio va rivolta dall'assistito o dal caregiver familiare dell'assistito al Servizio Sociale del Comune di residenza o dove la persona è domiciliata.

Dopo il colloquio di conoscenza ed eseguita visita domiciliare, il Servizio Sociale comunale, verificato se il bisogno è di natura esclusivamente sociale o anche sanitari, avvia entro 7 giorni le procedure per la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Per i Servizi domiciliari SADD e SADA, nel caso in cui l'assistito Adulto o Minore abbia dei bisogni di servizi di natura sanitaria, la valutazione, la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato saranno realizzati in collaborazione con l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ovvero altra struttura (a titolo esemplificativo, Consultorio familiare, Unità di Neuropsichiatria Infantile, etc.) del Distretto Sanitario territorialmente competente.

Il Servizio o Struttura dell'ASP e il Servizio Sociale comunale o il solo Servizio Sociale comunale, a secondo dell'iter procedurale della presa in carico, entro 15 giorni dall'attivazione delle procedure di presa in carico avviano il servizio di assistenza domiciliare attraverso la richiesta della scelta dell'ente accreditato da cui farsi erogare la prestazione.

Il progetto di intervento viene predisposto e concordato con la persona e/o con la sua famiglia. Il servizio domiciliare può essere attivato anche temporaneamente, per affiancare o addestrare l'assistente privato o i familiari, sulle prestazioni di base.

5.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

5.2.1. Tipologia di utenza

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SADA) è rivolto ad anziani over 65 che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

5.2.2. Obiettivi

Il SADA ha come priorità la promozione ed il sostegno della qualità della vita degli anziani che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio dell'anziano, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali.

Tale Servizio, secondo i bisogni dell'anziano, può essere realizzato in integrazione con le CDI (Cure Domiciliari Integrate) di natura sanitaria offerte dai Distretti ASP del territorio o con servizi semiresidenziali (Centri Diurni per Adulti).

Il SADA, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita della persona anziana, ha come finalità anche quella di migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all'aiuto a domicilio dell'utente (caregiver, familiari, altre figure di riferimento), al fine di garantire una maggiore qualità dell'assistenza.

5.2.3. Tipologia di servizi

Il SADA assicura, secondo il bisogno della persona e secondo quanto indicato nel piano assistenziale individualizzato, le seguenti prestazioni:

di tipo domestico-familiare

a• o sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l'individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;

b• o sono erogate dall'operatore socio sanitario OSS o da caregiver;

Si individuano come segue:

1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posizionatura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilitazione dell'utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;

2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;

3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;

4) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;

5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l'utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell'uso del telefono, dell'autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l'esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un'organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti nel territorio;

di tipo integrativo

Hanno lo scopo di promuovere l'integrazione sociale dell'utente integrando le già indicate prestazioni del SAD con altri interventi come (a titolo esemplificativo) servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici, strutture sociali (centri diurni, spazi ricreativi), ed attività sociali (sagre, feste, eventi culturali).

5.2.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione degli anziani alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi Il SADA offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza. Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione essi sono riconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale/PUA e dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) di riferimento, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

5.2.5. Requisiti minimi professionali

a) **Coordinatore:** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del PAI);

b) **Operatori socio-sanitari (O.S.S.)** in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano assistenziale individualizzato

5.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITÀ

5.3.1. Tipologia di utenza

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADD) è rivolto a minori e adulti fino al compimento dei 65 anni di età con disabilità psico-fisica e sensoriale comunque non in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno,

al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

5.3.2. Obiettivi

Il SADD ha come priorità la promozione ed il sostegno della qualità della vita delle persone con disabilità che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali.

Tale Servizio, secondo i bisogni della persona, può essere realizzato in integrazione con le CDI (Cure Domiciliari Integrate) di natura sanitaria offerte dai Distretti ASP del territorio o con servizi semiresidenziali (Centri diurni per le disabilità).

Il SADD, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità, ha come finalità anche quella di migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all'aiuto a domicilio dell'utente (caregiver, familiari, altre figure di riferimento), al fine di garantire una maggiore qualità dell'assistenza.

5.3.3. Tipologia di servizi

Il SADD assicura, secondo il bisogno della persona e secondo quanto indicato nel piano assistenziale individualizzato, le seguenti prestazioni:

di tipo domestico-familiare

_sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l'individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;

_sono erogate dall'operatore socio sanitario OSS o da caregiver;

Si individuano come segue:

- 1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posizione tura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilitazione dell'utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;
- 2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;
- 3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;
- 4) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;
- 5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l'utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell'uso del telefono, dell'autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l'esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un'organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti nel territorio;

di tipo educativo-formativo

_sono attività rivolte all'individuo per l'apprendimento di un corretto rapporto con se stesso, per l'acquisizione di abilità e comportamenti funzionali ad un equilibrato e dinamico adattamento all'ambiente di vita; rivolte al minore in difficoltà a causa di condizioni personali e/o di situazioni familiari, per favorirne, sostenendo la famiglia e il suo ruolo e in collaborazione con essa, un armonico sviluppo;

_vengono erogate dall'educatore;

_consistono nella realizzazione di progetti di intervento e trattamento mirati e individualizzati, formulati da una équipe competente che segue il caso e dalla stessa verificati periodicamente sulla base di dati operativi forniti dall'educatore;

_le prestazioni prevedono l'attuazione di tecniche e metodologie specifiche di intervento per l'apprendimento di fondamentali abilità di autonomia personale (capacità di vestirsi, alimentarsi, di cura della propria persona), di abilità di rapporto interpersonale (capacità di instaurare rapporti soddisfacenti, rispettare regole e vincoli sociali, ecc.), determinate abilità cognitive concrete ed astratte (capacità di discriminazione e generalizzazione, di apprendimento di concetti e regole, di risoluzione di problemi); per il coinvolgimento attivo della famiglia del minore all'interno del progetto educativo (aiutando i genitori e i familiari che sono in relazione significativa con il minore a modificare le modalità di rapporto negativo per raggiungere una coerenza nello stile educativo, ecc.).

_per i minori con disabilità, alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori, il Servizio SADD prevede anche le prestazioni di Assistenza Specialistica ai sensi del combinato disposto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e

s.m.i. e dell'art. 13, comma 3) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

di tipo integrativo

_hanno lo scopo di promuovere l'integrazione sociale dell'utente integrando le già indicate prestazioni del SAD con altri interventi come (a titolo esemplificativo) servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici, strutture sociali (centri diurni, spazi ricreativi), ed attività sociali (sagre, feste, eventi culturali), istituti scolastici.

5.3.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle persone con disabilità e delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi Il SADD offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza.

Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione essi sono riconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale e dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) ovvero dell'NPI in caso di alunni con disabilità o minori di riferimento territoriale, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

5.3.5. Requisiti minimi professionali

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi.

a) **Coordinatore:** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del PAI)

b) **Operatori socio-assistenziali** (O.S.S.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano assistenziale individualizzato;

c) **Educatori, Assistenti alla Comunicazione** e altri operatori con specifiche qualifiche che svolgono assistenza specialistica, non di natura sanitaria/riabilitativa, in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano educativo individualizzato, come da piano assistenziale individualizzato

5.4. SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI

5.4.1. Tipologia di utenza

Gli utenti di questo servizio di assistenza sono minori a rischio di emarginazione sociale e di devianza ed anche i minori immigrati presenti sul territorio regionale che si trovano a dover affrontare difficoltà di inserimento nel territorio di residenza, di inclusione nella scuola ed in generale nella Comunità.

5.4.2. Obiettivi

Le finalità del servizio sono:

- prevenire il disagio sociale e l'entrata dei minori nei percorsi di emarginazione e illegalità;
- promuovere il ruolo della famiglia, nella sua funzione di educazione e di formazione dei figli, favorendo l'instaurarsi di relazioni reciproche autentiche con il bambino, la famiglia e la Comunità di cui fa parte;
- promuovere il ruolo della madre immigrata per poter dare ai figli un'educazione adeguata anche all'interno di una cultura diversa dalla propria.

Obiettivi: Gli obiettivi perseguiti sono:

- attivare interventi di mediazione tra minore, famiglia, istituzioni locali e territorio;
- favorire l'inserimento e la frequenza scolastica anche dopo la scuola dell'obbligo; -valorizzare la singolarità di ogni minore per individuare percorsi educativi adeguati, in riferimento a specifiche situazioni,
- rafforzare le motivazioni della famiglia sull'importanza della scuola mediante azioni adeguate di sostegno che favoriscano l'incontro fra genitori e insegnanti della scuola;
- dare adeguato riconoscimento alle diverse culture di cui sono portatori i minori immigrati, valorizzandone la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi e i costumi;
- creare spazi di aggregazione e di incontro fra minori italiani e minori stranieri.

5.4.3. Tipologia di servizi

Il Servizio agisce attraverso azioni di:

- sostegno scolastico ed extra-scolastico,
- attività di tutoring, counseling e mediazione familiare
- attività di mediazione culturale per i minori stranieri
- Avvio di iniziative di tipo ricreativo come progetti di "vacanze insieme", giochi estivi, viaggi e gite, etc.

5.4.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio ed alla

realizzazione degli interventi. Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi. Il SADM offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto al minore nel percorso di integrazione sociale e di superamento delle criticità scolastiche ed educative temporanee. Gli obiettivi previsti nel piano personalizzato devono essere perseguiti e raggiunti per un periodo massimo di 12 mesi.

5.4.5. Requisiti minimi professionali

- a) **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata)
- b) **Mediatori linguistico culturale, Educatori professionali, Animatori e Psicologi**, come da piano assistenziale individualizzato.

5.5. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTÀ

5.5.1. Tipologia di utenza

L'offerta in questi casi si rivolge agli adulti che temporaneamente versano in condizione di difficoltà nonché agli adulti immigrati che ancora non hanno avuto la possibilità di integrarsi nella Comunità sociale di accoglienza, al fine di superare tali temporanee difficoltà e rendere possibili i processi di integrazione ed inclusione.

5.5.2. Obiettivi

Gli interventi perseguono l'obiettivo di accompagnare i soggetti in condizione di disagio e/o vulnerabilità sociale in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, favorendo l'autonomia e l'integrazione sociale e prevenendo i rischi di esclusione.

5.5.3. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede la raccolta della segnalazione del bisogno e la elaborazione di un progetto individualizzato di integrazione/recupero con una previsione di durata che non superi i 12 mesi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi.

Il SADAD offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio di supporto all'adulto in difficoltà con interventi descritti nel piano personalizzato.

5.5.4. Requisiti minimi professionali

- a) **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata)
- b) **Mediatori linguistico culturale, Assistente Sociale, Psicologi, Educatori professionali**, altre figure specialistiche di natura sociale, come da piano assistenziale individualizzato.

5.6. SERVIZI TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ

5.7. COMUNITÀ' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTO MULTIUTENZA COMPLEMENTARE

5.7.1 Tipologia di utenza

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" è un presidio socio-assistenziale d'accoglienza residenziale per utenza indifferenziata impostato sul modello della famiglia naturale. Non esiste una predeterminazione a priori circa la tipologia d'accoglienza o l'età, ma il criterio della genitorialità responsabile. A tale scopo gli operatori impegnati pongono stabile dimora nella struttura con i propri figli naturali

5.7.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo di 6 persone** maschi o femmine.

Il numero è comunque aumentabile, in caso di accoglienza di genitore con figli e fratelli, fino ad un massimo di 2 persone.

5.7.3 Obiettivi

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" muove dal presupposto che le relazioni di tipo familiare non sono necessarie solo ai bambini, ma sono elementi fondamentali e costitutivi per ogni individuo a qualsiasi età e la relazione fra elementi diversi nella famiglia è risorsa. A tal fine realizza l'autentica Comunità familiare, in quanto sono presenti una molteplicità di persone che rendono la casa famiglia maggiormente aderente e corrispondente ai tratti della vera famiglia naturale.

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" si pone pertanto l'obiettivo di sviluppare

al massimo grado la relazione interpersonale coniugando tutta la ricchezza del lavoro di cura tipico dei legami parentali forti con la scientificità del lavoro educativo.

Sono pertanto obiettivi della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento:

_garantire una impostazione ed organizzazione mutuata dalla famiglia naturale e qualificata dalla presenza di figure di riferimento educativo nel ruolo genitoriali con funzione paterno/materna che pongono stabile dimora nel presidio e garantiscono la continuità per scelta di vita;

_accogliere utenza senza predeterminazione a priori, ma secondo il criterio della genitorialità responsabile, instaurando e mantenendo rapporti personalizzati, ben individualizzati e di tipo parentale, con ciascuna persona accolta e tra gli utenti tra loro, costituendo così una vera famiglia supplente, sostitutiva e non antagonista, di quella naturale d'origine;

5.7.4 Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è una struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. Le finalità peculiari sono quelle di garantire alle persone in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante. La casa assicura accoglienza e cura degli ospiti, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento degli ospiti in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

5.7.5 Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Casa Famiglia all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Casa Famiglia devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Casa Famiglia deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Casa Famiglia una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi il servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);

- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti;

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Casa Famiglia", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia.

Alle Comunità Familiari/Gruppi Appartamenti già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

5.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, formativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa; deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale.

Almeno un adulto deve avere i requisiti di educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

5.7.7. Requisiti minimi professionali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza effettiva di una famiglia o di almeno due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura. Le due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e Comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere la qualifica di educatore oppure una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura.

Per ogni minori deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliere dei minori accolti.

5.7.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto, con apposito provvedimento ed ai sensi della normativa vigente, dal Servizio sociale territorialmente competente.

La richiesta di ammissione alla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento può essere effettuata dall'interessato e/o dai sui familiari o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) tramite il Servizio del Comune di residenza del richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento nella struttura di tipo familiare.

5.8. COMUNITÀ' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTO PER MINORI DI TIPO FAMILIARE

5.8.1. Tipologia di utenza

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per minori" è una struttura educativa residenziale destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti, preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate, che svolgono funzioni genitoriali.

È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido.

5.8.2. Capacità ricettiva

La struttura, che offre un servizio a carattere familiare, può ospitare un numero **massimo** di **6 minori** maschi o femmine di età compresa tra 3 e 18 anni.

È possibile in casi eccezionali che vengano accolti bambini di età inferiore ai tre anni esclusivamente su richiesta

specifica del Tribunale per i Minorenni competente e per il minor tempo possibile, comunque fino a quando non viene individuata una famiglia affidataria disponibile ad accogliere il minore interessato. In tal caso le strutture disponibili all'accoglienza dovranno dotarsi di quanto necessario per bambini di età inferiore ai 3 anni.

5.8.3. Obiettivi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento garantisce ai minori in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante.

5.8.4. Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, in particolare, deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

5.8.5. Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.